



COMUNE DI COLLEPASSO
Provincia di Lecce

Pubblicata all'albo pretorio del Comune

Il 28 OTT. 2014

Registrata al n. 949

IL MESSO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 30.9.2014

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA

Adunanza in PRIMA convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI".

L'anno duemilaquattordici, il giorno Trenta, del mese di Settembre, alle ore 19:15 presso la Sala Consiliare sita in Via C. Battisti n. 16 - 1° piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente Statuto e con apposito avviso spedito a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE P.I. MASSIMO SABATO

Fatto l'appello nominale sono risultati:

	Cognome	Nome	Presenti	Assenti
1	MENOZZI	PAOLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	SINDACO	ROCCO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	RESTA	ROCCO ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	PERRONE	GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	FELLINE	LUIGI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	SABATO	MASSIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	GIUSTIZIERI	ANGELICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	MONTAGNA	GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	MASTRIA GIANFREDA	GIORGIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	PERRONE	VITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	GIANFREDA	PANTALEO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	MARRA	CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	GRASSO	MARIA ROSA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale DOTT. ssa ANNA TRALDI

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI COLLEPASSO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTEMBRE 2014

PRESIDENTE – Buonasera a tutti. Segretario, proceda con l'appello.

Il Segretario procede all'appello.

PRESIDENTE – Grazie, Segretaria. Prima di passare al primo punto all'ordine del giorno il Sindaco vorrebbe fare una comunicazione. Prego, Sindaco.

SINDACO – Porto a conoscenza dei consiglieri che in data odierna è pervenuta una nota da parte del Presidente della Provincia circa i lavori relativi alla manutenzione straordinaria della 361 e l'innesto con la strada provinciale 69 Maglie Casarano. La nota è indirizzata al Sindaco di Collepasso e al Sindaco di Casarano. La leggo.

“Gentili Sindaci, comunico che a seguito dell'autorizzazione del Pubblico Ministero in data 29 /9 /2014 si è provveduto alla rimozione dei sigilli posti in corrispondenza del fondo denominato Masseria Grande. La circostanza riveste particolare importanza dal momento che consente a questo Ente di programmare a breve la ripresa dei lavori in corrispondenza della rotatoria in argomento. Colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti”.

Ieri 29 settembre si è proceduto da parte del Comando dei Vigili Urbani incaricati dal Procuratore della Repubblica Cillo alla rimozione dei sigilli in presenza del direttore dei lavori per conto della Provincia, dell'amministratore di Masseria Grande e alla presenza dei Vigili urbani, era assente solo la ditta. Avuto il verbale il Presidente ha scritto.

Sempre in data odierna ho scritto al Presidente scrivendo: “Prendo atto della nota di cui innanzi e la ringrazio per l'interessamento con l'auspicio dell'immediata ripresa dei lavori in conformità al progetto approvato e nell'interesse della comunità di Collepasso e dell'intero territorio interessato. Sollecito, inoltre, l'immediata messa in sicurezza dell'intersezione strada provinciale 361 e strada provinciale 69 Maglie Casarano date le condizioni di grave pericolo per la pubblica incolumità e per la circolazione veicolare, come più volte fatto presente con precedenti mie note. Distintamente”. Questa l'ho mandata a pomeriggio al Presidente. Volevo interessare tutti i consiglieri comunali anche in funzione della nota che avevamo mandato e dell'incontro in Prefettura che ho sollecitato alla stessa Prefettura e la Prefettura, così come mi aveva comunicato, mi aveva detto che attendevano, appunto, la calendarizzazione dell'incontro e quindi a breve si doveva fare questo incontro.

Comunque ritengo che la materia adesso è nelle mani della provincia e speriamo che i lavori possano riprendere nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE – Grazie, Sindaco. Ci sono interventi?

Prego, consigliere Vito Perrone.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Che il Presidente della Provincia cerchi di prenderci in giro è abbastanza spiegabile in momenti come questi in cui fra dieci giorni è soggetto a una elezione, alla quale partecipa con la speranza di vincerla, è naturale che cerchi di atteggiarsi a persona che si dà da fare per delle cose che ormai erano diventate ridicole. Ci siamo coperti di ridicolo come collepassesi, come salentini. Che lui cerchi di prenderci in giro dal suo punto di vista è spiegabile. Non è spiegabile che noi accogliamo questa sua presa in giro credendoci.

I sigilli riguardavano un metro di area al confine con il muro, non c'entra assolutamente nulla tutto l'intero cantiere. I sigilli hanno riguardato una parte che non aveva niente a che con tutta la viabilità e con tutte le difficoltà che quella situazione ha creato.

Di che cosa stiamo parlando, Sindaco? Io avrei risposto per le rime. Non ci facciamo prendere in giro, piuttosto che si dia da fare anziché farsi ulteriormente propagando. Punto uno.

Punto due. Presidente, avete convocato un Consiglio comunale alle sette di sera con questa bella sfilza di argomenti, alcuni dei quali: bilancio, aliquote, regolamenti, richiedono discussioni ponderose, impegnative. Lei che rispetto ha del Consiglio? Lei fa queste convocazioni in maniera provocatoria. Lei lo ha fatto apposta.

Io le chiedo semplicemente di trattare una parte e per il resto di rinviare a qualche giorno. Non è possibile discutere di questi argomenti in maniera tranquilla e seria. Lei eviti queste provocazioni. La invito con molta cordialità.

PRESIDENTE – Ci sono altri interventi?

Prego, consigliere Marra.

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – Signori, io sono pienamente d'accordo con il consigliere Perrone. Primo quella lettera a ridosso delle elezioni sarebbe stata da evitare perché ci sarebbero stati modi e maniere e tempi diversi per affrontare questo problema, il problema del rondò, che è diventato veramente insostenibile.

Avrei gradito che tutta la documentazione, a parte il sigillo è di una minima parte del progetto e che non riguardava... perché se avesse avuto l'intenzione il Presidente avrebbe affrontato in modo diverso il problema, cioè di rifare un progetto o di riportare il progetto allo stato dei luoghi, di ricominciare a fare eventuali modifiche o varianti, senza che se ne venisse con un pro memoria, con una letterina. Il vincolo riguardava una piccola parte. Se avesse avuto l'intenzione di intervenire, sarebbe potuto intervenire in maniera sostanziale, anche convocando il Sindaco di Collepasso, il Sindaco di Casarano e vedere le modalità di esecuzione della parte restante. Non è modo oggi, prima delle elezioni, del rinnovo della presidenza e del Consiglio di amministrazione della provincia.

Fossi in Lei, Sindaco, lo inviterei a entrare nel merito della faccenda. Non basta, non è sufficiente oggi una letterina. Non ci può prendere in giro, ecco.

Poi sono d'accordo anche a poter, se si vogliono affrontare realmente tutti questi problemi, di dividerlo in due sezioni, una parte oggi e rinviare ad altra data, pure domani o dopodomani il resto dei punti all'ordine del giorno.

(ENTRA IL CONS. DOTT. PANTALEO GIANFREDA - PRESENTI 10)

PRESIDENTE – Grazie, consigliere Marra. Al consigliere Perrone vorrei semplicemente dire che in pratica io mi devo sempre adattare alle esigenze di tutti i consiglieri comunali. Il sottoscritto avrebbe voluto iniziare molto prima, però purtroppo devo guardare la disponibilità di tutti. Mi dispiace, consigliere Perrone, io concordo con Lei che è tardi, però purtroppo ci sono dei punti da approvare entro la data odierna. Mi dispiace insomma, capisco che in pratica e un po' tardi però non posso fare altrimenti perché nella conferenza dei capigruppo è stato deciso questo. Mi dispiace. Ripeto, concordo con Lei che non è presto. Però mi dispiace, consigliere Perrone.

CONSIGLIERE Dott. Vito Perrone PERRONE V. – Lei concorda, ma ha tenuto presenti evidentemente solo le esigenze della maggioranza non certamente quelle dell'opposizione. Io ho sentito in questo momento l'intervento del consigliere Carlo Marra il quale si lamenta della stessa cosa.

PRESIDENTE – No, il consigliere Marra ha firmato il documento della convocazione del Consiglio.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Io vorrei capire se vi rendete conto della corposità di questo ordine del giorno. Vi rendete conto? Se non ve ne rendete conto è una cosa grave. Dobbiamo chiamare un reparto psichiatrico.

PRESIDENTE – No, no, io mi rendo conto. Ci rendiamo conto tutti.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Ma credo che non siamo a questo livello. Vi rendete conto? E se vi rendete conto com'è che si può trattare? Non c'è una soluzione a trattarlo in maniera più adeguata quest'ordine del giorno? Se vi rendete conto. Credo che da persone...

PRESIDENTE – Ci rendiamo conto benissimo, però purtroppo non possiamo rinviare.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Prenda un provvedimento, guardi, Presidente, le assicuro che il termine del 30 settembre è un termine che se scavallato di qualche giorno non succede niente, non provoca nulla. Non è successo mai in questo Comune, non succede in altri Comuni dove verrà trattato nei prossimi giorni. Non succede nulla. Ma se vogliamo essere seri, se poi è stato provocatoriamente deciso di farlo a quest'ora per non consentire la discussione, per non consentire la presenza e la partecipazione della cittadinanza, questa è una scelta, lo dica chiaramente.

PRESIDENTE – Assolutamente non c'era intenzione di... Nessuno ha niente da nascondere, per cui non c'è nessuna preclusione. Ripeto, il discorso è questo, è sempre lo stesso discorso: bisogna fare i conti con le disponibilità di tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Prego, consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Mi scuso per il ritardo, purtroppo ci sono stati dei problemi. Mi diceva poc'anzi il consigliere Perrone che il Sindaco ha comunicato che c'è una lettera del Presidente della Provincia. Possiamo vederla?

SINDACO – Ne ho dato lettura.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Al di là della lettera del Presidente della Provincia, il Consiglio comunale già dal 26 giugno aveva chiesto un incontro con il Prefetto. Il Sindaco mi ha anche garantito...

(legge tra sé e sé la lettera del Presidente della Provincia) Non cambia niente, come è noto non cambia niente perché l'apposizione dei sigilli a due metri dal muro e a dieci dal portale non è che impediva la prosecuzione dei lavori comunque una variante. Se nel malaugurato caso questo dovesse significare che la Provincia dovesse provvedere, come pure è stato paventato, come il Sindaco sa, all'abbattimento del portale, se questo è il progetto lo si dica già da adesso.

Io non dimentico mai che nel famigerato incontro della commissione provinciale dei lavori pubblici Zampino ipotizzò anche questa scellerata ipotesi: quella di abbattere il muro e il portale di ricostruirlo dietro. Se questo dovesse essere, saremmo non al limite ma nella follia pura.

Per cui, al di là della lettera foglia di fico che Gabellone ha mandato, il Consiglio comunale si è espresso ripetutamente, nell'ultimo Consiglio comunale che è stato fatto quindici giorni fa, all'inizio di questo mese si discusse della vicenda e si chiese comunque di premere sul Prefetto per poter convocare le parti e discutere della vicenda. Siamo al 30 settembre, dal 26 giugno a oggi sono passati tre mesi. Rimango basito, uso questo termine aulico, basito per la scarsa considerazione su problematiche così importanti.

L'altro giorno è successo un incidente, l'ho letto sul Quotidiano, in quella zona, per fortuna non c'è stato il morto, però la situazione è veramente piuttosto antipatica.

Io chiederei in apertura del Consiglio, al di là della lettera del Presidente Gabellone, che io ritengo istituzionalmente non credibile, vorrei sapere se il Prefetto ha fissato, così come il Consiglio comunale ha richiesto all'unanimità, un incontro per convocare le parti, Provincia, Comune di Collepasso e Comune di Casarano, per trovare una soluzione alla vicenda.

Non vorrei che al danno si aggiungesse la beffa. La beffa sarebbe che quando sappiamo tutti che se la Provincia avesse voluto continuare i lavori lo avrebbe fatto tranquillamente al di là dei sigilli, ricordo solo una parte marginale che non dovrebbe essere nemmeno interessata ai lavori.

Lo dico una volta per tutte, se ci sono interessi di familiari di Antonio Gabellone sulla vicenda per cui il Presidente Gabellone non vuole intervenire sulla vicenda per interessi di familiari, lo si dica una volta per tutte. Sanno tutti che lo spazio, che ce n'è tanto, accanto è di un secondo cugino di Gabellone, lo sanno tutti. Se questo è il problema lo si dica e si abbia il coraggio di affrontare Gabellone, che voi state andando a votare e io mi vergognerei pure. Ma stiamo scherzando?

Lo si dica. E si dica se il portale, il famoso portale della Masseria Grande, che sui progetti non esiste – o sbaglio, architetto? – dovrà essere abbattuto o meno.

Non so se voi vi rendiate o meno conto. Alla fine la responsabilità è sempre vostra perché a noi, per quanto ci riguarda ci invitate a nozze quando fate queste cose, quando non fate queste cose. Per cui bisogna insistere comunque nel chiedere l'intervento del Prefetto su questa vicenda, che è una vicenda seria e gravissima.

Se la Provincia finora non ha fatto niente sarà, forse, non voglio dire che è questo il motivo, per motivi familiari di Gabellone, ma sarà anche perché forse non ha più i soldi. Diciamoci la verità. O no?

Allora questo rondò, che sta diventando la barzelletta del Salento, rischia di rimanere lì appeso.

Non so se usare termini duri, incavolarmi perché alla fine penso che sulla vicenda abbiamo fatto più che il nostro dovere noi, cosa che probabilmente, anzi sicuramente, non avete fatto voi.

Per cui ritorno a chiedere che si solleciti. Il Sindaco mi aveva assicurato che il capo di gabinetto del Prefetto dieci giorni fa, una settimana fa, quindici giorni fa gli aveva assicurato che sarebbe stata convocata l'amministrazione di Collepasso a breve. Che devo dire? Forse non c'è sufficiente credibilità, forse non ci considerano, forse non conoscono il problema, forse bisognerebbe prendere la dottoressa Perrotta, che è sempre così cortese e gentile, e portarla in loco perché si renda conto della situazione?

Io avevo pure proposto di andare tutti il Prefettura. Questo è un problema per cui pregherei il Sindaco prima del Consiglio comunale, prima di incominciare il Consiglio comunale, se possibile, che mi desse una risposta.

Senza intervenire di nuovo. Io non sono stato nella conferenza dei capigruppo per cui non..., non siamo potuti essere presenti né io né Vito per cui non abbiamo potuto avallare quest'ulteriore...

Nove punti all'ordine del giorno, il bilancio, regolamenti. Dobbiamo stare qui fino a domani? Ditecelo. Se volete stiamo qui fino a domani. Nonostante i nostri capelli bianchi sappiamo pure resistere fino a domani, non c'è problema.

Non so se il consigliere Perrone abbia fatto la proposta di stralciare tutto e discutere il bilancio, perché forse è la cosa più urgente.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Però o ci date un tempo. Intanto bisogna finirla, se volete che la gente non partecipi ditelo alla gente che volete che non partecipi. Noi eravamo abituati a farli in piazza i Consigli comunali perché non avevamo nulla da nascondere. Voi non solo non li fate in piazza, dopo il primo Consiglio comunale così infausto per voi, ma li convocate in orari in cui se ci fosse stato un punto all'ordine del giorno, due punti all'ordine del giorno avrei pure capito, transeat, ma con nove punti all'ordine del giorno di cui alcuni abbastanza pesanti. Che dobbiamo fare? Dobbiamo fare ostruzionismo? Dobbiamo alzarci e andarcene? Diteci voi. Ci rimettiamo alla vostra clemenza.

Se vogliamo stare qui fino a domani mattina alle quattro, alle cinque fintanto non vi sfiancate e non ci sfianchiamo, ci stiamo. Leggiamo tutti i regolamenti, vediamo un po', perché ci sono tante cose da discutere articolo per articolo. Se volete che si addivenga a un discorso serio si dica: "discutiamo tre, quattro punti questa sera e gli altri li discutiamo fra tre o quattro giorni", anche perché mi pare che sia con prosieguo, il che significa che ci si può autoconvocare.

Possiamo stare fino alle sei fino a domani mattina?

Va bene, con Vito facciamo proprio i turni, non ci sono problemi. Siccome è con prosieguo si può tranquillamente arrivare fino a un certo orario, sono le sette e mezza, discutiamo fino alle dieci, le dieci e mezza, discutiamo, dopodiché ci aggiorniamo.

Ripeto, non mi sembra serio.

Poi, Presidente, permettimi di dire una cosa: sei tu che convochi il Consiglio comunale, non puoi dire "i capigruppo". È vero che è la maggioranza che decide perché la presenza del solo capogruppo di maggioranza decide per tutti per regolamento, perché giustamente rappresenta la maggioranza. Però il capogruppo della maggioranza può anche una volta addivenire alle esigenze dei cittadini. Io non capisco queste esigenze dei consiglieri, una volta per tutte parliamoci chiaramente. Quando uno si presenta candidato al Consiglio comunale non deve stare soltanto alle esigenze proprie. Diciamocelo una volta per tutte. Mi riferisco al dottore Resta perché capisco che qui il dottore Resta, sempre si dà colpa al dottore Resta perché lui è che ha esigenze. Se uno si candida deve anche capire che deve mettere da parte i propri impegni professionali, altrimenti si dimette.

Prima di tutto ci candidiamo per i cittadini non per noi stessi. Diamo la possibilità di capire come stanno le cose? Quali sono queste esigenze della maggioranza che ormai ci portiamo dietro da anni, da quando si è insediato questo Consiglio comunale.

Ripeto, e ho chiuso...

PRESIDENTE – Finiamo perché questa era una comunicazione. Guardate quanto sono democratico. La comunicazione va data dal capogruppo per cinque minuti solamente. Guardate quanto sono democratico, vi ho fatto parlare tutti.

Per quanto riguarda i Consigli comunali c'è una conferenza dei capigruppo e il Presidente è l'ultimo che desidera un orario. L'orario lo prende in considerazione in base a quelle che sono le disponibilità. Questo l'ho detto in tanti Consigli comunali.

Mi dispiace. Io concordo che è tardi, l'ho detto prima, glielo confermo. Però non divaghiamoci a fare interventi lunghissimi che finiamo tranquillamente a un certo orario, se vogliamo. Se invece non c'è la disponibilità da parte vostra io prendo atto. Iniziamo intanto il Consiglio comunale.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA. – No, iniziamo. Noi vogliamo avere delle risposte. Però permettimi e chiudo.

PRESIDENTE – Sì.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio sentiti i capigruppo. La responsabilità, quindi, va in capo al Presidente.

PRESIDENTE – Certo, io me l'assumo.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Se tu concordi che è tardi una volta per tutte devi dire alla tua maggioranza "non fatemi fare queste figuracce".

PRESIDENTE – Io posso concordare...

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Certo, tu puoi convocare il Consiglio in orario che sia compatibile con le esigenze anche, prima di tutto dei cittadini io dico e poi convochi il Consiglio sentiti i capigruppo.

PRESIDENTE – In pratica io, ripeto, sono l'ultimo a desiderare un orario perché proprio per rispetto dei capigruppo io voglio sentire le esigenze perché loro sono portatori delle esigenze dei consiglieri e dei gruppi. Alla luce di quello io convoco il Consiglio comunale. D'accordo?

Passiamo al primo punto all'ordine del giorno.

Questa era una comunicazione. Non si può parlare, consiglieri.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Vogliamo sapere che cosa volete fare perché dobbiamo regolarci su come condurre il Consiglio comunale. Se cortesemente ce lo vuole dire.

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE – Consigliere, Lei non può rispondere alla lettera. È una comunicazione questa. Poi ci sono tanti strumenti per rispondere alla lettera. Se ci adattiamo a quello che è il regolamento in pratica il Consiglio lo facciamo in due ore. Però dato che qua si vogliono mettere i bastoni tra le ruote al Presidente e al Consiglio comunale praticamente...

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE – Non ci sono problemi. Ognuno si assume le proprie responsabilità, sia come Presidente, sia come Sindaco e sia come consigliere comunale. Ognuno si assume le sue responsabilità.

Assessore Resta, prego.

Non era intervenuto nessuno del gruppo. Se il regolamento lo leggessimo tutti non faremmo certe affermazioni. Prego, assessore Resta.

ASSESSORE Dott. Rocco Antonio RESTA – Siccome sono stato chiamato in causa io vorrei ricordare agli amici dell'opposizione che se devo venire qui a fare polemica sterile è un discorso, se vogliono essere coerenti anche con quello che dicono bisogna stare un po' più calmi. Qui si invoca il rispetto del pubblico. Questi amici ci dovrebbero spiegare se per loro il pubblico è formato da gente che lavora o solo da gente che non ha niente da fare.

Io ho dato ha disponibilità in tempi non sospetti di fare il Consiglio anche alle otto di mattina. L'ho detto alla segretaria diverse volte e anche allo stesso Sindaco.

Per me...

Intervento fuori microfono

ASSESSORE Dott. Rocco Antonio RESTA – Fammi terminare perché questa è polemica. Se vogliamo rispettare le persone che lavorano... già c'è gente che anche a quest'ora sta ancora lavorando. Per me vanno bene le otto di mattina, vanno bene le tredici, vanno bene le quindici, però poi voi dovrete spiegare le persone che lavorano come possono partecipare al Consiglio in quegli orari.

Se per voi, invece, è semplicemente un motivo di polemica inutile è un altro discorso. Sul fatto che ci siano molti argomenti all'ordine del giorno. Molti argomenti sono già passati dalla commissione, non sono io che devo ricordare queste cose. La convocazione è stata controfirmata dai capigruppo. Allora, signori miei, o siamo coerenti con quello che firmiamo e che si discute in commissione oppure in commissione si parla, si approva, si fanno le osservazioni, poi si viene qui a fare delle tiriterie giusto per perdere tempo perché qui abbiamo parlato del nulla per un'ora. Per un'ora. Al

Parlamento mi sembra che gli interventi sono di tre minuti. Qui facciamo interventi di un'ora per parlare di aria fritta.

Cari amici dell'opposizione, per me il Consiglio può essere fatto in qualsiasi ora del giorno, della notte, a mezzanotte, a mezzogiorno, quando volete. Non ci sono problemi ostativi di nessun tipo, quindi è inutile che vi appigliate a questioni di lana caprina se poi si perde di vista l'argomento principale.

Benissimo, coinvolgere il pubblico. Cari signori, alle 17 è l'orario migliore per coinvolgere il pubblico. Se poi si tiene presente una stretta minoranza di pubblico allora il discorso cambia, se dobbiamo considerare seimila persone, per seimila persone, per la maggioranza è molto più comodo partecipare al Consiglio alle 18 o 19 che alle otto di mattina. Comunque io sono disponibile anche alle otto di mattina, cari signori.

(DURANTE L'INTERENTO DEL CONS. DOTT. ROCCO ANTONIO RESTA E' ENTRATA IN SALA IL CONS. ANGELICA GIUSTIZIERI. PRESENTI 11)

PRESIDENTE – Grazie, assessore.

ASSESSORE RESTA – Mi permetto una cosa fuori luogo, cioè fuori tempi.

PRESIDENTE – Per cortesia, non rispondiamo.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Fuori microfono

PRESIDENTE – Consigliere Perrone, per cortesia. Assessore, per cortesia.

ASSESSORE Dott. Rocco Antonio RESTA – Se Lei deve perdere tempo semplicemente per fare polemica, in questo siete bravissimi, sennò si deve studiare tutta la pratica e poi viene a raccontare che cosa c'è scritto nella pratica.

PRESIDENTE – Per cortesia, iniziamo questo Consiglio comunale.

ASSESSORE Dott. Rocco Antonio RESTA – Perché sapete fare solo polemica.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Ne hai fatta tanta quando non eri assessore.

PRESIDENTE – Consigliere, per cortesia.

ASSESSORE Dott. Rocco Antonio RESTA – Io sto dicendo le stesse cose.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Ne hai fatta tanta quando non eri assessore.

PRESIDENTE – Passiamo...

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – E adesso proprio tu parli. Ma per favore.

PRESIDENTE – Passiamo all'approvazione...

Discussione animata tra il consigliere Perrone e l'assessore Resta

PRESIDENTE – L'argomento è chiuso. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno.

PUNTO 1 O.D.G.

Approvazione regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – Tari.

PRESIDENTE – Prego, assessore Montagna.

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Buona sera. Il regolamento Tari riguarda la disciplina e l'applicazione della Tari che è destinata a finanziare i costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. La Tari si sostituisce alla Tares dello scorso anno.

In grandi linee il regolamento della Tari è uguale alla Tares nella sostanza perché questo regolamento deve disciplinare sia i criteri di determinazione delle tariffe, sia la classificazione delle attività come omogenee potenzialità di produzione dei rifiuti, sia la disciplina delle riduzioni tariffarie, eventuali riduzioni delle tariffe, e l'individuazione di quelle aree dove non è possibile fare una distinzione tra superfici che producono rifiuti speciali con le superfici che producono rifiuti urbani, per cui va disciplinata anche in questo regolamento.

Il regolamento è uguale a quello dello scorso anno in grandi linee perché la tassazione è divisa anche quest'anno in due parti, la parte variabile e la parte fissa. La base imponibile è uguale, sono i metri quadri che i cittadini hanno comunicato con le proprie dichiarazioni presso gli uffici per quanto riguarda la Tares, per cui non vi sono variazioni nemmeno sulla base imponibile.

Il presupposto impositivo cioè gli edifici che vengono tassati da questa tassa sono gli stessi, per cui si hanno sia le utenze domestiche che non domestiche, i locali quali vengono considerati domestici e quali non domestici, le aree scoperte che vengono tassate, per cui è un regolamento pari alla Tares.

Di differente, vado velocemente, abbiamo per quanto riguarda il compostaggio nell'articolo delle riduzioni della tariffa abbiamo previsto la riduzione del compostaggio come lo scorso anno solo che aliquote le decidiamo anno per anno nel piano finanziario a seconda della riduzione del conferimento in discarica della quantità di nettezza urbana e umido. Lo scorso anno avevamo previsto un'aliquota quest'anno nel regolamento abbiamo previsto questo passaggio in modo da non variare il regolamento ogni anno ma in modo da dare la possibilità al piano finanziario di decidere l'aliquota, per cui sarà nel punto successivo per quest'anno. Il prossimo anno sarà sempre con il piano finanziario che verrà valutata questa aliquota.

Altre differenze non credo che ce ne siano. Tra le attività non domestiche abbiamo considerato i B&B e abbiamo specificato che vengono parificati ad attività alberghiero senza ristorazione e non case non domestiche.

Per quanto riguarda le altre riduzioni non credo che abbiamo fatto differenze rispetto allo scorso anno.

Le rate. Per quest'anno sono previste quattro rate con scadenza novembre, dicembre 2014 e gennaio, febbraio 2015. Mentre a regime dall'anno prossimo le rate avranno scadenza maggio, luglio, settembre e novembre, sempre quattro rate con la possibilità di un unico pagamento entro il 16 giugno di ogni anno.

Gli importi non dovuti, sempre non inferiori ai 12 euro come negli altri regolamenti.

Questo è stato visto in commissione, per cui abbiamo discusso in commissione. Per gli assenti nella commissione se ci sono dei suggerimenti, se ci sono delle modifiche da apportare sempre nel rispetto della normativa siamo qui ad ascoltare i vari suggerimenti. Prego.

PRESIDENTE – Grazie, assessore. Ci sono interventi?

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – Fuori microfono

PRESIDENTE – Il regolamento già è stato portato in commissione, di cui Lei fa parte, dato che Lei in pratica ha avuto modo di leggerlo e di dibattere, in pratica Lei può tranquillamente...

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – Lei ha l'obbligo di leggerlo.

PRESIDENTE – No, Lei ha semplicemente diritto di rilevare tutti i punti salienti su cui non concorda, dopodiché si passerà alla discussione di quanto Lei propone. Ci sono interventi?

Se non ci sono interventi...

Consigliere Perrone, prego.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Io le devo chiesto di decidere cosa si vuole fare. Questo è un ordine del giorno che per questa sera o non si tratta o comunque ve lo trattate benissimo da soli. Noi gradiremmo partecipare ai lavori, ma se ritenete di usare la spada, lo spadone, fate pure, poi ci regoliamo.

Io avevo chiesto a Lei di fare una proposta, di suddividere questo ordine del giorno almeno in due parti, una la trattiamo questa sera e l'altra tra qualche giorno, non succede nulla. Se pensate di non dover accogliere questa cosa, poi ognuno si assumerà le sue responsabilità.

Le chiedo una risposta.

PRESIDENTE – La risposta è che noi dobbiamo fare il Consiglio comunale. Dove arriveremo ci fermeremo. Continuiamo tranquillamente a trattare i punti all'ordine del giorno. Arriveremo magari a un'ora ragionevole, dopodiché ci regoleremo tutti insieme.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Allora dobbiamo metterci a trattare questo punto. Il presente regolamento, dice l'Art. 1, è regolamentato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 N. 446 che disciplina la componente Tari, tassa sui rifiuti.

PRESIDENTE – Consigliere Perrone, mi scusi. Le ricordo che Lei ha diritto a un intervento di dieci minuti.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Trattandosi di regolamento...

PRESIDENTE – No, no, è raddoppiato già perché ha diritto a cinque minuti.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Trattandosi di regolamenti io ho bisogno articolo per articolo di capire...

PRESIDENTE – Forse ha capito male Lei, il regolamento quello che tratta il Consiglio comunale, consigliere Perrone. Lei ha diritto al doppio del tempo, in pratica ha diritto a dieci minuti. Prego, che passano i minuti.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Quello che ha parlato Lei...

PRESIDENTE – No, secondo il suo orologio.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Quello che ha parlato Lei è incluso nel mio intervento?

PRESIDENTE – Lei mi ha chiesto, in pratica mi ha stimolato anche...

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE. – Questo che sta impiegando è al lordo o al netto del mio intervento?

PRESIDENTE – Tutto. Tutto il suo intervento.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Tara, lordo, netto.

PRESIDENTE – Tutto. Il suo intervento deve concludersi in dieci minuti.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Praticamente parla Lei e il tempo lo consumo io.

PRESIDENTE – Il suo capogruppo ha diritto a mezz'ora.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Parla Lei e il mio tempo lo consuma Lei. Parla Lei e il tempo lo consumo io.

PRESIDENTE – Quanto più tempo perde in pratica...

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Le sto chiedendo: parla Lei e il tempo lo sto consumando io?

PRESIDENTE – Prego, recuperi il tempo che ho parlato io. Vada avanti.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Grazie della generosità.

PRESIDENTE – Prego.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Non ho capito. Se vogliamo la lettura del regolamento non è possibile?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Secondo il testo sacro no.

PRESIDENTE – Consigliere, scusi. Sta facendo perdere tempo al consigliere Perrone. Consigliere, Lei sta facendo perdere tempo al consigliere Perrone. Ha diritto Lei a parlare dopo. Prego, consigliere Perrone.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Io voglio intanto che articolo per articolo mi si legga il regolamento, perché il Consiglio comunale ha il diritto di conoscere...

PRESIDENTE – Le risponderò quando arriverà il suo turno. Prego, consigliere Perrone.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Leggilo per dieci minuti, poi vediamo che succede.

PRESIDENTE – Ti tolgo la parola, è tanto semplice.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Se volete costringerci ad abbandonare l'aula...

PRESIDENTE – Assolutamente no. Noi siamo contentissimi che la minoranza stia al suo posto, però rispetti anche la maggioranza.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Leggete il regolamento perché tutti devono sapere il regolamento.

PRESIDENTE – Tutti lo sanno il regolamento e praticamente Lei non può intanto disturbare continuamente il consigliere Perrone. Prego, consigliere Perrone.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Grazie per la difesa d’ufficio. Lei è molto generoso e puntuale.

PRESIDENTE – Prego.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Dov’ero? All’Art. 1, comma 1. Devo riprendere però.

PRESIDENTE – Sì, sì, vada tranquillamente, il tempo che le spetta. Anzi iniziamo da adesso, consigliere Perrone, con il suo orologio, non con il mio.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Grazie.

PRESIDENTE – Con il suo, prego.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – “Il presente regolamento adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista all’Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 N. 446 disciplina la componente Tari (tassa sui rifiuti) dell’imposta comunale (Iuc) prevista dall’Art. 1, commi dal 641 al 668, della legge 47 del 27 dicembre 2013. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell’Art. 1 della legge N. 147 /2013”.

Per esempio io chiederei al Presidente del Consiglio, all’assessore, al Sindaco o chi di loro abbia la voglia di rispondermi, perché ha natura tributaria e non ha natura corrispettiva, giusto perché poi a un certo punto uno deve anche rendersi conto di quello che approva. Posso avere risposta sul punto?

PRESIDENTE – Continui sul regolamento, dopo si vedrà. Vada avanti, non si preoccupi. Vada avanti, consigliere Perrone.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Se uno non capisce, come me, che non ha le competenze.

PRESIDENTE – Non è colpa nostra se Lei non capisce.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Deve pur capire.

PRESIDENTE – Non è colpa del Sindaco, della maggioranza, dei consiglieri di minoranza se quel consigliere non capisce. Prego.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Visto che capisce Lei, me lo spieghi.

PRESIDENTE – Assolutamente no. Prego, consigliere Perrone.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Io non posso andare avanti se non capisco. Se non capisco che vado avanti a fare?

PRESIDENTE – Lei si sottovaluta.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – No, ho i miei limiti, glielo assicuro.

PRESIDENTE – Mi dispiace per Lei.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Lei che ha la capacità di spiegare...

PRESIDENTE – Mi dispiace per Lei, consigliere Perrone, che ha dei limiti.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Lei vuole andare avanti così in questo Consiglio comunale?

PRESIDENTE – Dipende da Lei.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Andiamo avanti. Io attendo la risposta...

PRESIDENTE – Dipende da Lei, consigliere Perrone.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Attenderò i miei dieci minuti...

PRESIDENTE – Che ore sono?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – ... La risposta di questa differenza tra la natura corrispettiva e la natura tributaria di questa tassa. Il mio intervento si sospende qui in attesa della risposta.

PRESIDENTE – No, no, Lei deve finire il suo intervento.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – No, io sto in attesa della risposta. Me la vuole dare Lei, me la vuole dare il Sindaco, me la vuole dare l'assessore...

PRESIDENTE – Se Lei ha finito il suo intervento è chiuso.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Non ho finito. Voglio sapere perché devo approvare un provvedimento di natura tributaria e non corrispettiva.

PRESIDENTE – Faccia la proposta, consigliere Perrone.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Assessore, consiglieri... Andiamo avanti così. Andiamo tutta la notte avanti così. In attesa di chiarimenti, io devo sapere la differenza. Questa è una domanda.

PRESIDENTE – Lei praticamente ha diritto a sapere tutto.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Per poter capire il seguito ho diritto a questa richiesta.

PRESIDENTE – Consigliere, mi dispiace, ma se Lei vuole continuare in questo modo, noi dobbiamo lavorare per la gente. In pratica...

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Lei lavora per la gente?

PRESIDENTE – Sì, sì, consigliere Perrone.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Quale gente?

PRESIDENTE – Lei vuole perdere tempo e vuole farci perdere tempo. Mi dispiace.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Io voglio capire. Lei convoca il Consiglio comunale in modo che la gente non venga, adesso sono io a non voler fare capire alla gente.

PRESIDENTE – Certo, consigliere Perrone.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Ma siamo seri?

PRESIDENTE – Certo.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Le ho chiesto ancora una volta, e glielo dico, senno' questa sera va avanti sempre così...

PRESIDENTE – Può andare avanti, non ci sono problemi. Guardi, sono le otto e cinque, è più di un quarto d'ora, però facciamo finta che sono cinque minuti, d'accordo, fra cinque minuti io le toglierò la parola.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Finché Lei non ci caccia dell'aula noi andremo avanti così.

PRESIDENTE – No... si regoli, possiamo arrivare anche a quello. Certo, se Lei disturba il Consiglio comunale...

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Io attendo la risposta.

PRESIDENTE – Io vi dico anche il regolamento che chi disturba il Consiglio comunale, ripreso due volte, mi sembra che più di due volte, Lei si può accomodare fuori. D'accordo?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Sta parlando più del dovuto Lei. Sta parlando su del dovuto. Io ho chiesto: c'è qualcuno che vuole spiegarmi questa differenza?

PRESIDENTE – Guardi, non c'è nessuno che vuole darvi una risposta.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Non la vuole dare la risposta.

PRESIDENTE – Nessuno gliela vuole dare.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Non la vuole dare.

PRESIDENTE – No. Lei può proporre per dire se quello che ha detto Lei, se quello che pensa Lei può essere messo ai voti, se vuole migliorare il regolamento. Sono cose che non le devo dire io. Le cose Lei ^{LE SA} se la benissimo perché è stato oltretutto pure Sindaco, quindi dovrebbe essere Lei a insegnare a me cosa bisognerebbe fare.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Ci sono casi di perdita di memoria.

PRESIDENTE – Visto che Lei ha dei limiti, e me ne dispiace per Lei, io veramente l'ho sempre sopravvalutata perché la ritengo una persona molto intelligente, molto astuta, per cui non ci credo tanto di quello che ha detto Lei che ha dei limiti.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Signor Presidente, io ho dei limiti, ho le mie dimenticanze.

PRESIDENTE – Però non ci faccia perdere tempo. Concluda il suo intervento.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE . – Nell'interesse dei cittadini, dei quattro cittadini che mi hanno votato, ho interesse a capire che cosa stiamo facendo. Me lo spiegate. Io propongo, visto che non lo capisco, di togliere quel comma.

PRESIDENTE – D'accordo. È una proposta che si può votare. Certo. È un suo diritto.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Cominciamo, chi è favorevole e chi è contrario.

PRESIDENTE – Ok.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Dichiarazione di voto.

PRESIDENTE – Lo possiamo tranquillamente sottoporre ai voti. Ha concluso il suo intervento, consigliere Perrone?

Ha concluso il suo intervento? Perché ha sette minuti adesso, gliene rimangono tre.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – “Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della Tari”. Mi dispiace che chi ha fatto questo regolamento ha lavorato seriamente, e lo stiamo banalizzando. Naturalmente la responsabilità è mia, di nessun altro. Chiedo scusa a chi ha fatto questo lavoro, ma non è nelle mie intenzioni banalizzarlo. Tutt'altro.

“Destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

Per esempio, quali? Vorrei capire quali sono le altre disposizioni di legge vigenti. Io non sono in condizioni di saperlo e vorrei che fosse spiegato, sennò anche questo comma dovremmo eliminarlo.

Classificazione dei rifiuti. “La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale”. Anche qui cos'è il regime di privativa? C'è qualcuno disponibile?

Il regime di privativa per me è una cosa oscura. Avrei capito se si parlasse in maniera meno tecnica. Significa che i rifiuti diventano proprietà di chi li prende, rimangono di proprietà del Comune, rimangono di proprietà di coloro che li conferiscono? Che significa regime di privativa, Presidente? Naturalmente rimarrà una cosa oscura.

“Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento”.

“Si definisce rifiuto ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lettera A, Decreto Legislativo N. 152 del 2006, qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. Quali sono i rifiuti di cui ha l'obbligo di disfarsi? Siccome tutti sono informati, tutti conoscono perfettamente l'argomento, naturalmente l'unico ignorante sarò io, forse vorrei associare a me il collega Pantaleo Gianfreda, non mi permetto di associare il consigliere Marra, però tutti conoscono esattamente quello di cui stiamo parlando e ci affrettiamo ad approvarlo.

Mi rivolgo al capogruppo di maggioranza, visto che da queste parti c'è sordità conclamata ormai. C'è un minimo di senso, di responsabilità? C'è un minimo? O stiamo prendendoci in giro? Di quello che sto leggendo, io la ritengo una persona seria e rispettabile, Lei ha capito tutto? Lo chiedo a Lei.

PRESIDENTE – Consigliere Mastria, Lei per il momento...

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE V. – Può interloquire con me.

PRESIDENTE – No, i dialoghi tra consiglieri non sono ammessi. Prego, consigliere. Concluda, consigliere Perrone. Consigliere Mastria, faccia finire il consigliere Perrone.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Io non voglio banalizzare e ridicolizzare niente, né questo né altri regolamenti, né il lavoro che viene fatto su queste cose. Volevamo soltanto avere il tempo di discutere di queste cose perché in questo regolamento ci sarebbero cose che andrebbero discusse, però bisognerebbe avere il tempo per farlo. Bisognerebbe avere il tempo per discutere del regolamento Imu, delle tariffe.

PRESIDENTE – Assessore, per cortesia, lasci concludere.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Non interferisca, altrimenti si arrabbia. Stai attento. È possibile cominciare un Consiglio comunale serio, d'inverno, di autunno alle sette, sette e mezzo di sera e poi cominciare i Consigli comunali in estate alle quattro di pomeriggio? Che serietà è questa? Mi rivolgo a una delle poche persone di cui ho ancora un minimo di rispetto. Dobbiamo fare ostruzionismo?

Lui dice dieci minuti, poi diventano quindici, poi si interviene... Stasera lo faremo su questo regolamento se non volete prendere coscienza che bisogna fare le cose in maniera seria. Non voglio passare come il clown di questo Consiglio comunale, penso di avere svolto ben altre funzioni con qualche altro risultato, ma queste non sono cose serie. Io purtroppo mi devo prestare a questo atteggiamento ridicolo per frenare questa avanzata di irresponsabilità, di inconsapevolezza. Alle sette un Consiglio comunale. Poi arriva l'altro e dice "aria fritta". Da quale pulpito. Quando finisco i miei dieci minuti me lo dica, Presidente.

PRESIDENTE – Il suo orologio che ora fa?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Lei è capace di tenere pure la clessidra.

PRESIDENTE – No, io sono così democratico che la rispetto. Le ho dato il tempo con il suo orologio. Con il mio siamo già fuori. Con il mio, il suo.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Non ho preso il tempo, ho appena guardato.

PRESIDENTE – Allora chiuda, consigliere.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Devo chiudere?

PRESIDENTE – Sì.

CONSIGLIERE Dott. Vito ERRONE . – Sono arrivato alla fine dell'Art. 1. Va bene? Prendete nota.

PRESIDENTE – Sì. Le proposte che ha fatto?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Le fa il capogruppo.

PRESIDENTE – Le fa il capogruppo. Prego, consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Mi pare che come capogruppo abbia diritto a venti minuti. O sbaglio, Presidente?

PRESIDENTE – No, a mezz'ora.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Grazie. Per cui sono le otto e dieci. Mezz'ora. Vi leggerò, ma prima di leggere volevo stigmatizzare l'intervento, mi dispiace dirlo, offensivo che ha fatto l'assessore Resta perché per lui quelli che partecipano al Consiglio sono tutta gente che non ha niente da fare.

PRESIDENTE – La disturbo solo un attimo, consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Non mi disturba.

PRESIDENTE – Un attimo. Il suo intervento abbiamo detto che dura mezz'ora. Sono le otto e quattordici. Prego, consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA . – Sul mio orologio faccio le otto e undici. Comunque mi richiami Lei quando è il momento di interrompere. Non ci sono problemi.

Questo è molto grave perché per alcuni sembra che la gente che partecipa al Consiglio è gente che non ha niente da fare, i cittadini, ma anche i consiglieri, quando tutti sappiamo che la legge concede perfino una giornata libera ai lavoratori dipendenti e non.

Prima di passare alla lettura dell'Art. 2, volevo avere conferma che tutti abbiano realmente letto il regolamento perché voglio portare un esempio. Io l'ho letto velocemente questa mattina e per esempio ho l'impressione che nessuno abbia letto il regolamento. Vi dico subito perché. L'Art. 17, comma 4...

Questo è il regolamento del Comune di Collepasso, no Presidente, mi conferma che noi siamo a Collepasso, dove notoriamente c'è la raccolta differenziata. È vero? Dove notoriamente non ci sono più quegli ingombranti fardelli, già da anni. Il comma 4 dice che nella zona in cui non è effettuata la raccolta "la Tari è dovuta nella misura del 30% in caso di distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita superiore a cinquecento metri, il 40% in caso di distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita compresa fra trecento e cinquecento metri". Siccome io e il consigliere Perrone siamo ignoranti e non sappiamo né leggere e né scrivere, probabilmente non abbiamo capito, ma come si fa a sostenere che voi conosciate il regolamento. Non lo avete mai letto. Questo è l'esempio lampante di come nessuno della maggioranza abbia mai letto il regolamento, perché altrimenti non avreste portato un comma che è controsenso perché a Collepasso non ci sono più i bidoni della spazzatura, c'è la raccolta casa per casa. Avete fatto ancora una volta nella foga di contrapporsi, giusto per fare i *machi*, ma dovrete essere più femminili, invece, non fare i *machi*, essere più dialoganti.

Un'espressione che mi sono segnata apposta del Presidente è emblematica del tono e dell'impostazione politica che ha questa maggioranza: "i dialoghi tra consiglieri non sono ammessi". È emblematica perché voi avete paura del dialogo vero, per cui create le saracinesche.

Se Lei, voglio essere istituzionale questa sera, non voglio darvi del tu...

PRESIDENTE – Posso disturbarti, consigliere?

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – È già la terza volta che mi disturba, ma io non... mi puoi disturbare, però stralci...

PRESIDENTE – No, a proposito di quello che ha detto adesso.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Stralci però il suo intervento dal mio tempo.

PRESIDENTE – Dieci secondi. L’Art. 49 al comma 4, consigliere Gianfreda, dice: “Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra consiglieri”. Non sono cose che mi sono inventate io. Prego, consigliere.
Dieci secondi stralciati.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Sono stati dodici secondi, li ho misurati, per cui defalchi.

PRESIDENTE – Due secondi li aggiungiamo, anzi tre, facciamo quindici secondi. Prego, consigliere.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA. – Grazie. Dopo questo ulteriore intervento sono venti secondi.

PRESIDENTE – Va bene.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA . – Andiamo avanti. Stavo dicendo che basterebbe questo piccolissimo esempio, che poi potremo portare... Il consigliere capogruppo, non è un dialogo è un intervento, il consigliere capogruppo della maggioranza ha mai letto il regolamento? Io dico di no.

CONSIGLIERE MASTRIA – Fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Lo ha letto? Ma forse al bagno te lo porti, non a letto.

PRESIDENTE – Consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Me l’hai tirata proprio, scusa. Perché in effetti voi queste carte le usate per altri motivi non per motivi istituzionali.

Per cui abbiamo il dovere, caro Presidente, perché tutti si rendano conto di quello che noi stiamo andando ad approvare, di leggere integralmente il regolamento. Io ti ho dato dimostrazione di come il Consiglio comunale rischia di andare ad approvare una stupidaggine.

Naturalmente noi siamo ignoranti, illetterati, analfabeti, voi siete alfabeti per cui sapete qualcosa più di noi. Però è bastata una semplice lettura di un analfabeta di un regolamento, molto veloce tra l’altro, perché non ho potuto leggerlo tutto, per renderci conto che noi stiamo impostando un regolamento su basi anche sbagliate, per cui voglio incominciare a leggere anche io, come ha fatto prima di fare il consigliere Perrone, il regolamento cercando di saltare i riferimenti legislativi.

Art. 2. “La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale”. Su questo punto il consigliere Perrone ha posto un interrogativo sul quale spero che l’assessore competente o il Sindaco rispondano.

“Il servizio è disciplinato dalle prescrizioni del Decreto Legislativo 152/2006 nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento”. Dico questo perché i regolamenti hanno potestà normativa, cioè sono equiparati alle leggi, e quando una legge è sbagliata viene o ritirata o emendata. In questo regolamento già ho citato uno dei casi che potrebbe snaturare il senso stesso del regolamento.

“Si definisce rifiuto, ai sensi bla... bla... bla..., qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. Sono rifiuti urbani i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera A assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi bla... bla, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, i

rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private, comunque soggette a uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, i rifiuti provenienti da esumazione ed estumazione ecc. Sono rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali”.

Il comma 3 dell'Art. 4 tenetelo a memoria perché dopo troveremo una contraddizione con il regolamento, a me pare, con il prosieguo del regolamento.

“Sono rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali, i rifiuti derivanti dall'attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dall'attività di scavo, ecc., i rifiuti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da attività di servizio, quelli derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi”. Anche su questo mettete un asterisco. “Quelle derivanti da attività sanitarie”.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani. “Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio per provenienza e per composizione le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, servizi e attività sanitarie”. Ve li leggo per nostra informazione, perché io sono ignorante. “Carta, cartone, plastica, legno, metallo, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili, fogli di carta, plastica, cellofan, carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, catramata, fogli di carta metallizzata e simili, frammenti e manufatti di vimini e di sughero, paglia e prodotti di paglia, scarti di legno e prodotti provenienti da falegnameria, trucioli, fibra di legno e pasta di legno umida, purché palabile”. Palabile? Che significa? Palabile o palabile?

Mi rivolgo al segretario: che significa “palabile”?

SEGRETARIA – Fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA . – Io sono ignorante. Siccome loro dicono di non sapere, tu lo sai? Che significa palabile? Boh.

Forse voleva dire papabile? Palabile?

Palabile. Poi ce lo spiega qualcuno.

“Ritagli e scarti di tessuti, fibre naturali e sintetiche, stracci in iuta, feltri e tessuti non tessuti, pelle e similpelle” stiamo parlando dell'allegato A, di rifiuti ordinari, o sbaglio? La pelle... Anche su questo mettete l'asterisco.

“Pelle e similpelle, resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali.

Rifiuti ingombranti. Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici naturali e simili, moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere, materiali vari pannelli di legno, gesso, plastica e simili, accessori per informatica”. Anche qui mettete un asterisco “accessori per informatica” cosa intende?

“Ferramenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati, manufatti di legno, tipo pagliette, filo di ferro, spugne di ferro e simili, nastri adesivi, cavi di materiale elettrico in genere, pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate”, anche qui mettete un asterisco.

“Scarti della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali, ad esempio, scarti di caffè, dell'industriali molitoria e della pastificazione, partite di alimentari deteriorate, anche inscatolabili imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili, scarti vegetali in genere quali ad esempio erbe, fiori, piante, verdure, derivati dalla lavorazione basata su processi meccanici quali ad esempio bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura, trebbiatura e simili, residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi”. Procediamo, per cui ci siamo fatti una cultura. Gino, tu queste cose le hai lette?

Art. 3. Comma 2. “I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio. La responsabilità della raccolta, dell’avvio al recupero, riciclo, smaltimento rimane in capo al produttore.

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze individuate nell’Art. 185 del Decreto Legislativo 2006: le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi in atmosfera e di biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del...

SEGRETARIA – Ho trovato “palabile”, significa che può essere rimestato con la pala.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Ma io sono ignorante, siccome i più fessi di noi sanno sette lingue, io ne conosco appena due.

“Sono escluse dal campo di applicazione le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi in atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del Decreto Legislativo di recepimento della direttiva comunitaria. Il terreno (in situ) incluso il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati prevalentemente al terreno”. Su questo avevo messo un punto interrogativo, dice “Il terreno (in situ)”, il terreno. Quale terreno?

Tu che sei architetto lo sai? “Incluso il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati prevalentemente al terreno” che cosa significa? Scusate, ma avete letto questo regolamento? Cioè sono esclusi gli edifici collegati direttamente al terreno. Che significa? Scusate la mia ignoranza. “Gli edifici collegati direttamente al terreno”. Praticamente si capisce da questo regolamento che tutti voi della vostra grande saggezza, intelligenza, serietà, avete letto che la mia casa non è rifiuto. No? Almeno questa sera me ne vado contento che la mia casa non è un rifiuto. Ma può darsi che sia saltato qualche rigo, qualche virgola, qualche altro termine, però spiegatemi che significa questo comma dell’Art. 4 B.

Lo rileggo in maniera che facciate mente locale che nella normativa sui rifiuti ci sono sia il terreno “in situ”, siccome un po’ di latino l’ho imparato in situ significa nel sito, il terreno nel sito, “inclusi il suolo contaminato non scavato” questo mi sembra giusto, però non capisco “e gli edifici collegati prevalentemente al terreno”. Vado avanti.

“Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale e scavato nel corso di attività di costruzione ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato”. State attenti: “Il suolo non contaminato – per cui il suolo normale – e altro materiale allo stato naturale e scavato nel corso di attività di costruzione – mi sembra logico – ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato”. Cioè se è certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione è escluso dalla normativa sui rifiuti. Per la legge che uno esclude l’altro, se non verrà riutilizzato ai fini, è rifiuto normale, suppongo.

“I materiali esplosivi in disuso” e siamo d’accordo. “Le materie fecali se non contemplate dal comma 2, lettera B” mi è buio questo comma 2 lettera B, però prendiamolo per buono. “Paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante ecc.”.

Perché ho detto prima: scusatemi vi siete letto il regolamento? Perché mi pare che fra l’Art. 4, comma 1, punto F, ci sia contraddizione con l’Art. 2, comma 4, punto E, che classifica i rifiuti normali in rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aree cimiteriali. Per cui si suppone, materiale di sfalcio, che in qualche modo qua viene contemplato fra i rifiuti esclusi, se ho ben capito perché io sono ignorante sia ben chiaro. Una breve parentesi di commento: io capisco le difficoltà nell’adattare i regolamenti, perché uno prende dall’Anci, ecc., prende il regolamento, lo mette nell’ordine del giorno, spesso senza leggerlo, e va tutto bene. Però qualcuno, non dico dei dipendenti perché la responsabilità non è dei dipendenti ma della politica, l’assessore al ramo che ha relazionato, il Sindaco, ecc., qualcuno dovrebbe anche avere il buon senso di leggere quello che c’è scritto.

Se mi permettete, può darsi che sbagli, sia ben chiaro, questo regolamento potrebbe anche andare bene in una realtà comunale in cui il servizio della spazzatura è effettuato con i cassonetti, cioè con il metodo vecchio, anche differenziato, ma in una realtà come quella di Collepasso in cui tutti hanno dei giardini, per cui anche questo tipo di rifiuti vengono presi dalla ditta concessionaria su chiamata, in teoria rischierebbe di bloccare anche l'attività stessa della ditta.

Vado avanti, perché sennò non riusciamo a leggerlo tutto. Io socraticamente so di non sapere, per cui siccome so di non sapere e siccome gli altri sanno tutto, spero che gli altri mi spieghino quello che io non capisco, umilmente, collega capogruppo.

“Sono, altresì, esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti in quanto regolati da altre disposizioni di normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento, le acque di scarico, i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati eccetto quelli destinati all'incenerimento, lo smaltimento di discariche o l'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, le carcasse di animali morti per cause diverse da macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento comunitario, i rifiuti risultanti della prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave.

Art. 5. Presupposto impositivo. Il presupposto della Tari è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si intendono per locali le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati”. Davvero? Cioè le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati, e perché non su quattro, architetto? “Anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie.

Aree scoperte. Sia le superfici prive di edifici e strutture edilizie sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, balconi, terrazzi, campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi.

Utenze domestiche. Le superfici adibite a civile abitazione.

Utenze non domestiche. Le restanti superfici tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, le attività produttive in genere. La presenza di arredo, oppure l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e la conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi autorizzativi per l'esercizio delle attività dell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Comma 3, Art. 5. Lo rileggo in maniera che tutti sappiate che cosa state approvando. “La presenza di arredo”, cioè se io metto una sedia in una casa vuota oppure attivo solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, cioè se io per costruire l'abitazione sono costretto naturalmente a collegarmi all'Acquedotto Pugliese per avere l'acqua perché normalmente la cosa essenziale... perché mi state guardando tutti e due interessati, architetti ambedue. Uno che costruisce chiede subito l'acqua e la luce, o la luce?

Anche se la casa non è finita, anche se la gente non ci abita, basta avere l'allaccio dell'Enel, quand'anche la casa fosse allo stato rustico, succede quasi sempre che l'allaccio dell'Enel lo si chieda per poter svolgere le funzioni, uno dei servizi...

ASSESSORE Luigti FELLINE – fuori microfono

PRESIDENTE – Assessore, per cortesia.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Ho sentito una voce dal sen fuggita. Una voce nel deserto. Chi è?

Ho sentito... l'assessore Feline è presente.

PRESIDENTE – Deve concludere il suo intervento. Prego, consigliere. Non si preoccupi.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Mi tolga cinque secondi dell'interessante e intelligente intervento che ha fatto poc'anzi l'assessore Feline.
Letteralmente, perché io non sono un esegeta né biblico, né tanto meno regolamentare, ma letteralmente, cara dottoressa Traldi, Lei che è così...

SEGRETARIA – fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Non mi permetto. “La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti”. Per cui *de inde*, dicevano i capuani, devono pagare la Tari, almeno così...

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Ahia, dottore, non mi sfottere dai, lo so che sei più bravo di me.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Ho capito. Basta la semplice presunzione, dice. Tra l'altro quando c'è un'attivazione di una erogazione idrica o erogazione informatica, basta avere un tablet, un i-phone, io sto in una casa chi collego, io devo pagare la Tari, anche non avendo fili. Questo a voler portare all'esasperazione una interpretazione che è così letterale, parlo di interpretazione letterale. Andiamo avanti, sennò non finiamo di leggere tutto.

“La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o assimilati, l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo”.

“Soggetti passivi. La Tari è dovuta da possiede o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o semplice. Nel caso di caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali (incomprensibile) è il soggetto che gestisce i servizi comunali responsabile (incomprensibile) della Tari”.

Andiamo all'Art. 7. Qualcuno lo salto sennò poi non leggiamo tutto.

“Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Collepasso”. Perfetto.

“Base imponibile. La superficie dell'unità immobiliare destinazione ordinaria iscritta al catasto urbano assoggettabile alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La superficie complessiva arrotondata al metro quadro è superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 la superficie assoggettabile alla Tari è pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento...” qua dovremmo soffermarci troppo, per cui vado subito all'Art. 9.

“Determinazione e approvazione delle tariffe. Sono commisurate ad anno solare. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri, ecc., in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizi relativi al servizio. A partire dal 2016 nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Resta ferma la disciplina del tributo dovuta per eseguire la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo ecc.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3". Anche su questo vorrei un chiarimento perché non ho capito se significa che... Mi auguro, Presidente, che Lei diligentemente stia prendendo appunti per tutte le risposte che sto chiedendo.

Bisogna rispondere perché poi mi costringete a rileggere tutto.

PRESIDENTE – È tutto registrato, non si preoccupi.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA . – Va bè, non è...

PRESIDENTE – Il suo intervento è registrato integralmente, non si preoccupi. Prego.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Forse non ci siamo capiti, ma non serve la registrazione.

PRESIDENTE – Comunque si avvii pure alla conclusione, consigliere Gianfreda, perché stiamo già nei termini.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – No, non mi serve, con i secondi che mi avete rubato ho ancora otto minuti.

PRESIDENTE – No, no. Assolutamente.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Otto minuti ho.

PRESIDENTE – Segretaria, scusi. È finito il tempo, segretaria? Lei stava misurando. È finito, consigliere Gianfreda. La segretaria mi dice che è finito il tempo.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – La segretaria avrà anche fretta per tornare a casa, però...

PRESIDENTE – No, assolutamente. Io mi fido della segretaria, per cui il suo intervento è concluso.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA . – Io non mi fido della segretaria, io ho la registrazione qui, ho altri cinque minuti.

PRESIDENTE – No, guarda caso, anche il mio orologio ha superato la mezz'ora. Consigliere Gianfreda, concluda subito.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Poi nella replica avrò diritto a venti minuti altri?

PRESIDENTE – No, nella replica non sono venti minuti. Non si preoccupi.

CONSIGLIERE GIANFREDA P. – E poi c'è anche la dichiarazione di voto, per cui avrò modo di continuare nell'esposizione di un regolamento che voi sicuramente avete letto, ma io purtroppo ho soltanto appena guardato.

Guardate, salto pure l'Art. 10 perché facendomi i conti tra i venti minuti successivi, dieci minuti e mezz'ora non riesco a leggere tutto, ma almeno voglio tenervi informati, leggere, sono un semplice lettore, che è uno dei primi ordini per poter accedere al ministero sacerdotale. Per cui vado all'Art. 11. Articolazione della tariffa e quota fissa. Art. 10. "Determinati (incomprensibile) le componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e relativi ammortamenti" questa definizione tenetela in mente per quando discuteremo del bilancio perché avremo delle cose da dire.

Tra un'ora, due, dieci, venti, cento, non lo so, mezz'ora, subito.

“Riportate alla quantità e alla quota variabile. Rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità di servizio fornito, all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale. La tariffa per le utenze domestiche” concedimi, e poi finisco davvero, di arrivare a leggere l'Art. 12 e poi chiudo, Presidente.

“La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie degli alloggi e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per l'unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi”. Tenete presente anche questa cosa perché dovremo discuterne in sede di bilancio.

Art. 12. “Occupanti le utenze domestiche. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la proprietà residenza anagrafica il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti in utenza per almeno sei mesi nell'anno solare”. Su questo vorrei sapere dal Sindaco, considerato il numero così massiccio di presenze di badanti, se qualcuno ha denunciato la presenza di una badante.

“Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenza o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno. La persona assente non viene considerata ai fini...”

PRESIDENTE – Si avvii alla conclusione.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Ho detto...

PRESIDENTE – Lo continui nella replica. Non si preoccupi, siamo tutti orecchi. Consigliere, basta per cortesia, ha superato abbondantemente la mezz'ora.
Ci sono altri interventi?

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Sono solo cinque commi altri.

PRESIDENTE – Lo continui dopo. Non si preoccupi.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Scusa...

PRESIDENTE – Lo continui dopo, consigliere!

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Mi togli cinque minuti successivi. Te lo concedo, se non ti dispiace, di togliermi il corrispettivo tempo dall'intervento successivo.

PRESIDENTE – Va bene. D'accordo.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – “Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel Comune, per gli alloggi di cittadini all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti residenti, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità”. Tenete presenti le cose che sto leggendo, poi spiego perché e poi finisco.

“Per le unità abitative”, cioè se uno è all'estero è come se ci fosse una persona, per cui paga molto di più, cioè non che si dice... ecco perché devo finire di leggere.

“Per le unità abitative di proprietà posseduta a titolo di usufrutto, uso abitazione da soggetti (incomprensibile) anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo avere trasferito la residenza, domicilio residenze sanitarie assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque

utilizzate a vario titolo il numero degli occupanti è fissato previa presentazione di richieste documentate in una unità". Non leggo gli altri commi perché devo commentare questi due commi. Praticamente gli emigranti devono pagare per un'unità, per cui il massimo. O sbaglio? Ma che senso ha di fronte a persone malate, bisognose, ricoverate in residenze sanitarie assistenziali che devono pagare anch'esse, seppure, se non vado errato... non pone limite temperale. Devono comunque pagare. Se un povero anziano, se una persona che ha perso il senno viene ricoverata in una residenza sanitaria assistita, in istituti sanitari paga come una unità pur non essendo presente. Finisco qui. Sono piccole perle di ignoranza che ho voluto trasmettere a voi persone sagge e persone sicuramente ragionevoli che avete letto benissimo il regolamento e lo avete portato in Consiglio comunale certamente dopo averlo studiato.

PRESIDENTE – Grazie. Aveva chiesto la parola il consigliere Marra. Prego.
Sono le 8:50, può procedere tranquillamente. Se si vuole sfidare il Presidente, non ci sono problemi. Perché questo mi sembra. Però, consigliere Marra, stava in commissione quindi il regolamento lo deve sapere quanto gli altri, comunque Lei ha diritto a mezz'ora di tempo. Prego.

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – Grazie, Presidente.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Fuori microfono

PRESIDENTE – Concordo con Lei, consigliere Gianfreda, concordo perfettamente, però se dobbiamo discutere seriamente...

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Fuori microfono

PRESIDENTE – Sì, io sì.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – fuori microfono

PRESIDENTE – Prego, consigliere Marra.

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – Per le unità immobiliare ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento, o per le nuove utenze alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed & Breakfast, case per vacanze e simili strutture che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

Art. 13. Tariffa per le utenze non domestiche. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta calcolata sulla base di coefficienti di potenziale riproduzione secondo le previsioni di cui all'Art. 4.3 allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 14. Classificazione delle utenze non domestiche. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A. L'inserimento di una utenza in una delle categorie delle attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche, Ateco, cosiddetta dall'Istat, relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non superiore a venti metri quadri.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica o professionale alla superficie a tale fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o per l'altra attività si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o altri elementi.

Art. 15. Tariffa giornaliera. La Tari è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae nei periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata al giorno maggiorata di un importo pari al 50%. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'occupazione medesima.

Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla Tari annuale.

Art. 16. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre i rifiuti o che non comportano secondo la comune esperienza la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come a titolo esemplificativo: le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita di veicoli; per gli impianti di distribuzione di carburanti; le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle aree di servizio e di lavaggio.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio delle attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo ai sensi del presente articolo lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 17. Esenzioni per riduzioni. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, come operative, e le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 del Codice Civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per

effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o all'ambiente.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la Tari è dovuta nella misura del 30% in caso di distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita superiore a 500 metri, del 40% in caso di distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita compresa tra i 300 e i 500 metri.

È assicurata la riduzione per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella misura stabilita di anno in anno dal Consiglio comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe in base alla valutazione della minore quantità di rifiuti umidi e conferiti al servizio di raccolta.

La richiesta per usufruire della riduzione di cui al comma precedente, unitamente alla documentazione comprovante l'acquisto della compostiera deve essere presentata all'ufficio tributi entro il 31 ottobre dell'anno precedente. L'istanza per il compostaggio domestico sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni con l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Con la presentazione della sopracitata istanza, il medesimo autorizza, altresì, il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 18. Agevolazioni rifiuti speciali. Punto primo. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.

Punto 2. Non sono in particolare soggetti a tariffa le superfici adibite all'allevamento di animali, le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli.

Punto 3. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 30 giugno dell'annualità successiva l'apposita attestazione corredata dalla documentazione comprovante il quantitativo di rifiuti prodotti nell'anno e il loro smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto alla superficie su cui l'attività viene svolta: autocarrozzerie, autofficine, elettrauto, falegnami, riduzione del 30%, il lavanderie, tipografie, eliografie, riduzione del 30%, attività non elencate con riferimento a criteri di analogia riduzione del 30%.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, in tal caso oltre che alle aree di produzione, dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.

Restano, pertanto, esclusi dalla tassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione, devono presentare apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti e il loro trattamento in conformità con le disposizioni vigenti: contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Nel caso che tali condizioni non siano state dichiarate, l'ufficio provvederà ad applicare la tariffa intera, salvo a procedere a sgravi o rimborsi esclusivamente con riferimento all'anno in cui è stata presentata la domanda.

Art. 19. Versamenti. Il versamento della Tari è effettuato secondo le disposizioni di cui all'Art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, N. 241, modello F24, ovvero bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il versamento deve essere effettuato in numero quattro rate scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre. In sede di prima applicazione per l'anno 2014 le scadenze sono fissate nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, febbraio 2015.

È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se è superiore.

Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore a 12 euro.

La Tari viene riscossa dal Comune che provvede a inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Art. 20. Dichiarazione. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tari restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla Tarsu e alla Tares.

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine di trenta giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione redatta su modello disponibilità presso l'ufficio tributi comunale, ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso la dichiarazione va comunque presentata entro trenta giorni da quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo; b) Per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge; c) per gli edifici multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.

Punto 6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti detentori o possessori con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata a uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 21. La giunta comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 22. Accertamento. Relativamente all'attività di accertamento il Comune per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano può considerare come superficie determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della

Repubblica del 23 marzo 1998 N. 138. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il funzionario responsabile può inviare questionario al contribuente, richiedere dati, notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione dei servizi pubblici in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione dal contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 del Codice Civile.

Art. 23. Riscossione coattiva. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 N. 639 se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'Art. 53 del Decreto Legislativo 446 /97, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 24. Sanzioni e interessi. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 N. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo". Per cui un quindicesimo della sanzione, del 30% della sanzione.

"La sanzione non è, invece, applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione di applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'Art. 22 del presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione da euro 100 ad euro 500.

Le sanzioni di cui dai commi da 2 a 4 sono ridotte a un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore all'anno di riferimento. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 25. Rimborsi. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'Art. 23, comma sette, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'Art. 19, comma 5, del presente regolamento.

Art. 26. Contenzioso. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni che riguardano il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, 546 e successive modificazioni. Sono, altresì, applicati secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale l'accertamento con adesione

sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 N. 218 e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art. 27. Disposizioni finali ed efficacia. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

Il presente regolamento entra in vigore del primo gennaio 2014. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in particolare materia di rifiuti e in materia tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse”.

La tipologia dell'allegato a.

Vorrei leggere anche le categorie delle utenze non domestiche.

Ho finito, grazie.

PRESIDENTE – Ci sono altri interventi in merito?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Fuori microfono

PRESIDENTE – No, Lei non può parlare più. Non ci sono turni.

CONSIGLIERE Dott. PERRONE – Non vorrei fastidiarla.

PRESIDENTE – No, sono tranquillissimo. Consigliere Perrone, se pensa che io sono fastidiato non mi conosce.

CONSIGLIERE Dott. PERRONE – Fuori microfono

PRESIDENTE – Non so se vuole intervenire l'assessore.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Fuori microfono

PRESIDENTE – Lei praticamente come capogruppo a dieci minuti altri.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA . – Lui a cinque.

PRESIDENTE – No, lui non ha diritto, mi dispiace. Prego, se vuole intervenire lo può fare.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo PERRONE – L'assessore vogliamo ascoltare. Abbiamo presentato una serie di problemi.

PRESIDENTE – Non lo so se...

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Abbiamo chiesto...

PRESIDENTE – Ci sono interventi?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Assessore, risponda a tutte le questioni che abbiamo posto.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Il Sindaco o l'assessore.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Sindaco.

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Vi è più gradito il Sindaco o posso rispondere io?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE . – Gradiamo tutti e due.

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Brevemente su alcune osservazioni fatte dai consiglieri di minoranza, Gianfreda e Perrone.

La maggior parte delle osservazioni le hanno fatte alla legge e non al regolamento perché gli articoli che ci hanno letto e hanno sottoposto alle osservazioni sono pari pari estrapolate dalla legge che prevede la Tari. Per cui se vogliono fare emendamenti alla legge, noi non siamo d'accordo. Noi approviamo questo...

PRESIDENTE – Sono liberissimi di farlo, ci mancherebbe.

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Mi aspettavo di controbattere gli articoli deve potevamo modellare il regolamento secondo le nostre esigenze. Visto che questo ai consiglieri non è interessato proporre ritengo di votare gli emendamenti, se hanno emendamenti da porre, e mi limito qua.

Per quanto riguarda giusto il primo articolo che ricordo, il primo appunto del consigliere Perrone perché agli altri non ho prestato attenzione perché ho capito l'iter seguito. Il Comune di Collepasso applica il tributo e non a corrispettivo perché la spazzatura non la pesiamo. Se la pesassimo potremmo applicare a corrispettivo.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE V. – È questa la differenza tra tributario e corrispettivo.

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Tra tributario e corrispettivo.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Bene. Ho imparato una cosa.

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Sicuramente lo sapeva, non c'era bisogno della puntualizzazione.

PRESIDENTE – Consigliere Perrone, per cortesia, non sia acido. Dimostri il lato migliore del suo carattere. Fa di fatto per apparire una persona cattiva, e Lei non lo è. Per cortesia, lasci stare. Prego, Montagna.

Dopodiché se ci sono interventi, così chiudiamo.

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Per quanto riguarda le puntualizzazioni fatte dal consigliere Gianfreda ne ho presa uno di spunto, cui ho prestato attenzione, dove parla di sfalci, potature e quant'altro. Nell'Art. 2, comma 4, lettera F, fa riferimento ai rifiuti vegetali prodotti nell'abitato. Quelli che, invece, non vengono parificati ai rifiuti fa riferimento sempre a sfalci, potature, ma prodotti in agricoltura. Per cui se uno pota l'uliveto non certo conferisce al Comune, il Comune non è autorizzato a ritirare questo rifiuto. È lì la differenza.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Fuori microfono

ASSESSORE MONTAGNA – Sto parlando di assimilazione ai rifiuti urbani. L'Art. 4 parla di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti che non vengono parificati agli urbani. Invece l'Art. 2 riguardava i rifiuti, per cui è rifiuto lo sfalcio, non è rifiuto lo sfalcio fatto in agricoltura. Per dirvi questa puntualizzazione che hanno voluto fare degli appunti, questo è previsto dalla legge, sono commi previsti dalla legge non sono stati inventati né dall'ufficio né da questa amministrazione che doveva leggerlo, studiarlo, è previsto dalla legge, per cui sono delle sottigliezze che Lei ha notato al momento e ci fa stare qui per le lunghe a discutere di aria fritta.

PRESIDENTE – Grazie, è stato esauriente. Prego, consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – fuori microfono

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Puntualizzo perché queste sono cose serie. Parificato a un'unità penso che sia...

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – fuori microfono

ASSESSORE MONTAGNA – Parto dall'ultima. È previsto per le abitazioni per cui non viene fatto il servizio porta a porta, le abitazioni in periferia, lo prevede la legge, se non passa il servizio, e il punto di ritiro sta a più di 500 metri quell'abitazione che sta in periferia ha diritto a una riduzione massimo del 40%, noi abbiamo messo del 30. È previsto dalla legge. Sono abitazioni che se non servite dal servizio devono avere un punto dove andare a scaricare e queste hanno diritto a una riduzione.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – fuori microfono

ASSESSORE Dott. Pantaleo MONTAGNA – Ci sono abitazioni di privati che hanno il cassonetto.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – fuori microfono

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Io ho fatto una premessa, ho detto: per le abitazioni che non sono servite.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – fuori microfono

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Se sta criticando la legge...

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA . – Se noi avessimo la raccolta tramite i cassonetti avresti ragione, ma siccome abbiamo una tipologia di raccolta differenziata non è che, la differenziata va bene per (incomprensibile) e poi non va per l'1% che abita nella campagna. Tre chilometri sono (incomprensibile) alla differenziata. (incomprensibile) viene meno quello che tu stesso ai detto.

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Punti di raccolta non significa che ci metti un cassonetto e ci vanno tutti. Puoi mettere anche quello per carta. È previsto. Io ho detto: il Comune è servito, la maggior parte sono serviti, però è previsto dalla legge...

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA . – fuori microfono

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Perché non prevederle se la legge lo permette. È la legge che l'ha messo.

PRESIDENTE – Assessore, lasci finire il consigliere Gianfreda.

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Mi ha fatto un'altra domanda.

PRESIDENTE – Non si possono fare domande, andiamo piano. Bisogna che il consigliere Gianfreda termini il suo intervento.

CONSIGLIERE GIANFREDA P. – fuori microfono

PRESIDENTE – Le avevo dato la parola. Consigliere prego, l'assessore ha finito. Prego. Lo ha detto prima.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Assessore, ha finito?
Interviene il consigliere Perrone (incomprensibile).

PRESIDENTE – Prego. No, cinque erano perché Lei se li è presi prima.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – fuori microfono

PRESIDENTE – Lei ha detto prima: mi tolga cinque minuti. Per cui il consigliere Perrone... Prego, consigliere Perrone. Vediamo se questo ostruzionismo riusciamo a incanalarlo verso il buon senso.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Noi stiamo facendo ostruzionismo?

PRESIDENTE – Certo.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Non lo avete fatto voi cominciando alle sette il Consiglio comunale che avrebbe bisogno di tutt'altro orario.

PRESIDENTE – Parliamo di cose serie, consigliere Perrone.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE . – Se mi dice: parli di cose serie...

PRESIDENTE – Parli di cose serie e sa a che cosa mi riferisco.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – È come se dicesse a me: faccia il serio.

PRESIDENTE – No.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Cominci Lei.

PRESIDENTE – No.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Se ne è capace.

PRESIDENTE – Facciamo tutti le persone serie.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE V. – Se ne è capace.

PRESIDENTE – Anche Lei faccia il serio.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Io avrei dovuto fare altre domande, ma chiarimenti seri, se questa amministrazione non fosse così chiusa e preclusa.

Quando all'Art. 12, comma 7, si parla di B&B, assessore, so di disturbarla ma rientra tra i suoi compiti, a quali B&B ci si riferisce?

Lei sa più di altri che di B&B esistono diverse categorie, in particolare due. Parliamo di quelle di tipo imprenditoriale o di tutte, comprese quelle non imprenditoriali?

Se in quell'articolo specifichiamo di che cosa vogliamo parlare, forse facciamo cosa utile.

Se al comma 5 dell'Art. 12 ove si parla di più nuclei familiari che hanno la stessa residenza, che occupano gli stessi immobili, la tassa in capo a chi va? Chi è il responsabile? A chi notificheremo le cartelle? Vigè il principio della solidarietà?
Come vede, signor Presidente, le cose serie possono anche venire da questa parte una volta tanto.

PRESIDENTE – Chi ha detto mai il contrario?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Lasci perdere le sue sicumere, Lei sta dalla parte giusta e gli altri...

PRESIDENTE – Assolutamente.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – All'Art. 16, comma 1, lettera A, che coordinamento facciamo con l'Art. 5, comma 3, dove si parla di tutta una serie di altri elementi che poi devono concorrere a rendere tassabile un locale?

All'Art. 18, comma 4, vorremmo dire che quelle riduzioni del 30% sono assolutamente ridicole, cioè chi già produce quei rifiuti speciali il locale dovrebbe già essere di per sé essere esentato totalmente. Emendamento: noi proponiamo che si porti almeno al 70%. Fatemi fare un piccolo appunto sulla storia dei 49 centesimi sui quali... Non si tratta di cifre, si tratta solamente di forma. Non si può fare l'arrotondamento a 49 centesimi in giù. Se la legge dice ogni tanto sciocchezze, e le leggi non sono perfette, cerchiamo almeno dei regolamenti di qualcosa un po' più seria. Chi lo legge, secondo me, che a un po' di stile, vede che si tratta di una sciocchezza enorme. Si dice che da 50 centesimi in giù si arrotonda per difetto, da 50 centesimi in su si arrotonda per eccesso.

Art. 23, comma 1. Si dice che l'azione esecutiva scatta a 60 giorni. Emendamento: noi proponiamo che scatti a 180 giorni. Perché 180 giorni? Perché sono gli stessi che il Comune si prende quando deve rimborsare. Se devo rimborsare mi prendo 180 giorni, ma anche se devo esigere devo esigere dopo 180 giorni.

Per fare contento l'assessore Feline, il quale dice che ci deve l'agibilità o l'abitabilità dei locali per poter tassare, io propongo in linea con lui che sia l'agibilità l'elemento indispensabile per poter tassare dei locali. O no, assessore Feline?

ASSESSORE Luigi FELLINE – Fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – È ovvio, no? Vede come è intelligente l'assessore Feline? Naturalmente lo ritiro perché è stupida.

Art. 5, comma 12. Per gli emigranti e i soggetti che stanno nelle RSA propongo che comunque la tassa sia totalmente annullata.

Questi sono gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE – Dobbiamo votare per quanto riguarda gli emendamenti. Chi è favorevole?
Allora li votiamo tutti insieme.

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – Sono d'accordo a mettere ai voti queste proposte del consigliere Perrone. E volevo quanto meno mettere un puntino su due articoli. Cioè sull'Art. 12 riguardante i B&B che vengono esclusi, cioè vengono esclusi dalle categorie normali ma vengono inclusi in categorie speciali, dobbiamo fare una differenziazione tra quelli che gestiscono un B&B di due, tre, cinque persone, con B&B che hanno una potenzialità molto superiore.

Noi teniamo esempi molto pratici: in Collepasso ci sono abitazioni che ospitano sì e no dalle tre, alle quattro, alle cinque unità. Come facciamo a differenziarli se sono a titolo quasi familiare questi B&B.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Bisogna specificare che devono essere a titolo imprenditoriale.

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – Certo, a titolo imprenditoriale e non a titolo familiare. Poi per quanto riguarda l'Art. 18, il punto 4, si fa una riduzione sommaria di tutte le categorie: autocarrozzerie, autofficine, elettrauto, falegnameria, del 30%. Allora perché vengono elencate diversamente?

Non ha senso fare una riduzione del 30% quando poi comprendono tutte queste categorie e categorie analoghe. Non ha senso.

Per cui io direi di venire incontro, perché si trova in difficoltà enormi tutta la classe artigiana, di creare una condizione migliore, cioè di aumentare la riduzione. Grazie.

PRESIDENTE – Consigliere Perrone, mi scusi. Lei proponeva la modifica del comma 3 dell'Art. 12?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Nell'ordine: Art. 12, comma 7, B&B solo di tipo imprenditoriale.

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Per quello domestico cosa intende tassare?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Niente.

ASSESSORE Dott. Vito MONTAGNA – Niente?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – D'altra parte...

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Domestiche che significa, che è una abitazione. C'è un singolo che ha 500 metri di casa, cento li utilizza lui e di 400 fa B&B per uso domestico e dobbiamo pagare sempre una unità?

CONSIGLIERE PERRONE V. – La casa come è stata...

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – E quelle dieci persone che usufruiscono...

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – Innanzitutto non possono essere ospitate più di due, tre persone perché devono avere servizi. Per avere i servizi devono fare delle varianti al Comune, quindi per ogni unità o due unità immobiliari devono avere un servizio, per cui...

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – È proprio questo lo spirito. Se ci sono due stanze, tu per trenta metri quadri paghi 40, è in proporzione ai metri quadri la tariffa non domestica. Per cui uno che fa piccolo B&B paga per piccolo B&B, se fa in grande...

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – Ma qua non è contemplato.

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Così, a tariffa va. A tariffa a metro quadro.

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – Questo noi non vogliamo.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Tieni conto lo stato di famiglia del proprietario della casa maggiorato di due o tre unità, perché alla fine due mesi all'anno sono. Oltretutto se dovessero essere quattro persone tra luglio e agosto, fai maggiorato di una unità. Tenendo conto dello stato di famiglia.

PRESIDENTE – Passiamo alla votazione per la modifica questo comma dell'Art. 12. Chi è favorevole per la modifica alzi la mano.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Per la modifica intesa in senso imprenditoriale.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Solo imprenditoriale.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI - 3 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda - Geom. Carlo Marra)

CONTRARI - 8

ASTENUTI -

PRESIDENTE – Non passa l'emendamento. C'era l'altro che riguardava il comma 3, se non sbaglio. Consigliere Perrone, prego.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Art. 12, comma 3, esonerare gli emigranti.

PRESIDENTE – Chi è favorevole per la modifica di questo...

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Per quest'anno non è possibile per legge esonerarli, dall'anno prossimo.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Quando sarà possibile si esonerano.

PRESIDENTE – Chi è favorevole per la modifica di questo comma, alzi la mano.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI - 3 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda - Geom. Carlo Marra)

CONTRARI - 8

ASTENUTI -

PRESIDENTE – Non passa. C'era un altro emendamento.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Art. 12, comma 4, esonerare i ricoverati in RSA o istituti sanitari.

PRESIDENTE – Chi è favorevole per la modifica di questo comma dell'Art. 12, alzi la mano.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI - 3 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda - Geom. Carlo Marra)

CONTRARI - 8

ASTENUTI -

PRESIDENTE – Non passa l'emendamento. Possiamo procedere. C'era un comma del consigliere Marra?

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Ce n'era un altro, Art. 18.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Riduzione al 70%.

PRESIDENTE – Comma 4.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Riduzione del 70%.

PRESIDENTE – Dice: “Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive rifiuti speciali” quello? “In considerazione dell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici...”.

ASSESSORE MONTAGNA – Posso fare una precisazione?

PRESIDENTE – Prego.

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Questo comma è riferito solo per quelle attività dove non è possibile distinguere tra laboratorio che fa i rifiuti speciali, per cui viene tassato per rifiuti speciali, e la parte tassata per rifiuti urbani. Dove è possibile continua, dove non è possibile si applicano queste riduzioni. La maggior parte dei casi riescono a dimostrarlo. Penso che ci sia un limite di legge comunque, io ho chiesto all’ufficio.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Fuori microfono

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Al momento non saprei dirle. Nel momento in cui tu nel tuo laboratorio non hai uno spazio dove svolgi l’attività, che hai scarti di lavorazione, rifiuti speciali e bagni e uffici, tutto non riesci a perimetrare il tutto sei soggetto alla tassa per intero per cui hai un abbattimento.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA . – Fuori microfono

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Secondo me non ce ne sono, però la legge lo prevede e lo abbiamo messo.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Fuori microfono

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Ma perché non fare un regolamento complessivo anche se non abbiamo il caso?

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Noi dobbiamo valutare la realtà (incomprensibile) non perché deve copiare pari pari quello che dice la legge, ma per adattare il dettato normativo al territorio. Se tu non sei in grado, cioè in questo momento non sei in grado, (incomprensibile) una tipologia di tassa, perché hai messo questa cosa? Una fattispecie (incomprensibile) il falegname che fa le porte a casa sua, è possibile? Il meccanico che aggiusta le macchine a casa sua, è possibile? Allora siccome si presume che queste sono tutte attività che sono comunque soggette, qualsiasi attività... il fatto che la legge...

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Ma perché le volete portare al 70%? Io non ho capito ancora...

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Perché comunque conferiscono i rifiuti speciali, siccome sono attività che producono...

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Rifiuti speciali. Sono esonerate.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE –... per la maggior parte rifiuti speciali.

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Sono esonerate quelle superfici.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Sì, ma in questo caso...

PRESIDENTE – Per cortesia, manteniamo l'ordine. Consigliere Perrone, Lei ha fatto...

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Fuori microfono

PRESIDENTE – Assessore, diamo ordine al dibattito. Lei proponeva la modifica del comma 4, Art. 18. Guardi sono due ore che stiamo parlando dello stesso argomento. Lei ha proposto...

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Il Sindaco mi ha fatto una domanda, da persona educata, io, devo rispondere.

PRESIDENTE – Non risponde al Sindaco, mi dispiace, consigliere Perrone. Lei ha avuto un sacco di tempo per rispondere.
Passiamo alla proposta di modifica del comma 4, Art. 18, così come lo propone il consigliere Perrone. Chi è favorevole alla modifica alzi la mano.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI - 3 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda - Geom. Carlo Marra)

CONTRARI - 8

ASTENUTI -

PRESIDENTE – L'emendamento è stato respinto.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Io devo sapere come hanno votato.

PRESIDENTE – Consigliere Gianfreda, Lei ha diritto...

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – ... o votano o non votano...

PRESIDENTE – Hanno votato.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Dove hanno votato?

PRESIDENTE – Hanno votato. Segretaria, hanno votato o non hanno votato?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Non hanno votato.

PRESIDENTE – Allora chi è contrario alla modifica del comma 4 alzi mano. Sto dicendo "chi è contrario", Lei ha già votato, consigliere Gianfreda. Chi è contrario?

VOTAZIONE

FAVOREVOLI - 3 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda - Geom. Carlo Marra)

CONTRARI - 8

ASTENUTI -

PRESIDENTE – L'emendamento è stato respinto. Consigliere Gianfreda, Lei ha dieci minuti per...

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – C'è l'altro.

PRESIDENTE – Qual è?

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Art. 23.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Art. 19, comma 4. Da 50 centesimi in giù per difetto e da 50 centesimi in su per eccesso.

PRESIDENTE – Chi è favorevole alla modifica, alzi la mano.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI - 3 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda - Geom. Carlo Marra)

CONTRARI - 8

ASTENUTI -

PRESIDENTE – L'emendamento è respinto.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Art. 23, comma 1.

PRESIDENTE – Chi è favorevole, alzi la mano.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI - 3 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda - Geom. Carlo Marra)

CONTRARI - 8

ASTENUTI -

PRESIDENTE – Emendamento respinto. Consigliere Gianfreda, Lei aveva chiesto la parola. Prego. Prima aveva chiesto la parola.
Per la dichiarazione di voto allora, prego.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Fuori microfono

PRESIDENTE – Prego, non ci sono interventi. Prego, consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA. – Fuori microfono

PRESIDENTE – Dieci minuti, consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Grazie.

PRESIDENTE – Prego, consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Naturalmente noi non possiamo che votare contro questo regolamento, anche perché, diciamoci la verità, forse la stanchezza, voi avete votato contro emendamenti che hanno una loro estrema logica. Il Comune è autorizzato all'Art. 25 a rimborsare ai cittadini entro 180 giorni, il cittadino, Art. 23, entro il termine di 60 giorni. Si sono chieste modifiche di buon senso. Per la verità avrei presentato, nonostante quello che dice la legge, come qui è stato detto, avrei presentato ulteriori emendamenti, ma quello che in qualche modo veramente è un pugno negli occhi, non in faccia, e soprattutto una offesa al buon senso è la previsione dell'Art. 12 per quanto riguarda sia il comma 3, ma soprattutto il comma 4. Io avrei capito se, ad esempio, come, se non vado errato, e se sto sbagliando mi si smentisca, era previsto nei precedenti regolamenti gli emigranti pagassero solo il 50.

Se io ricordo bene nei regolamenti precedenti era prevista questa percentuale. Una persona che sta comunque tutto l'anno fuori credo che abbia diritto a una notevolissima riduzione. Io non sto dicendo abrogazione totale, ma una notevolissima riduzione.

Se poi si tratta di persone che per motivi di salute vengono trasferite, perché non si dice "persone degenti", no, trasferita la residenza, il domicilio, ve lo rileggo perché forse non vi siete resi conto di quello che avete fatto: "Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenuta a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in residenze sanitarie assistenziali (RSA) o istituti sanitari, e non locati o comunque utilizzati a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato previa presentazione di richiesta documentata in una unità". Scusatemi, signori, ma qua mi meraviglia molto l'assessore Resta, che è un anche medico, per cui conosce certi casi, come li conosciamo tutti, di persone che comunque non torneranno più nelle loro case per tanti motivi, né la casa è utilizzata da alcuno. Perché devono pagare anche i cento euro? Non lo capisco.

Al di là di questi aspetti formali e sostanziali perché gli emendamenti presentati dal consigliere Perrone non sono soltanto di carattere formale, sono anche di carattere sostanziale e miravano e mirano comunque anche a una maggiore equità sociale, mirano soprattutto a venire incontro a delle esigenze di persone che comunque hanno delle situazioni di sofferenza generale.

È chiaro ed evidente che il modo come stasera ci si è voluti approcciare a questo Consiglio comunale non rispondendo in apertura di Consiglio a delle precise domande poste sul rondò, rispondendo in maniera equivoca e piuttosto buffa al perché si continua a convocare il Consiglio comunale in ora tarda, soprattutto in un'occasione in cui bisognava e bisogna approvare atti molto importanti. Anzi si risponde, e mi dispiace dirlo perché ho sempre avuto e ho stima del dottore Resta, anche in maniera offensiva nei confronti del pubblico o di coloro che lavorano e non lavorano, senza capire che nel momento in cui, chiunque esso sia, qualunque attività egli faccia, il cittadino che viene eletto consigliere comunale ha il dovere semel in anno, o tre, quattro, cinque volte all'anno di lasciare ogni attività e di presenziare il Consiglio comunale e soprattutto di presenziare in orari compatibili con le esigenze di tutti, e non di uno solo o di due, di tutti, della maggioranza e compatibili anche con le regole della democrazia e della partecipazione. La cosa che ai più in qualche modo sfugge, e voi pensate in questo modo di coprirvi dietro un dito, è che è evidente, state già a tre anni e mezzo dal vostro mandato, abbiamo già oltrepassato la metà del mandato ed è chiaro ed evidente che a voi tutto piace tranne che la presenza e la partecipazione dei cittadini, cosa su cui bisognerebbe riflettere.

Per quanto ci riguarda quando eravamo in amministrazione noi, noi non avevamo nessuna paura di essere in pubblico, di subire attacchi feroci, capziosi. Altro che quello che diceva stasera il Presidente del Consiglio sul fatto che in commissione... Noi avevamo quattro commissioni e partecipavano tutti. Si discuteva ore, si portava in Consiglio e i tuoi amici stavano ore a discutere su cose che erano state già discusse in commissione, molte volte ribaltando quello che avevano deciso in commissione.

Per cui non si faccia usbergo, non si faccia di cose che nella logica potrebbero anche avere una loro spiegazioni, ma che nella politica, purtroppo, non ne hanno.

Per cui continuare in questo modo, vogliamo continuare? Continuiamo, non c'è problema. Ci stancheremo? Ci stancheremo tutti.

Manca il senso del confronto. Io aspetto ancora dal Sindaco una risposta su un problema che ho posto all'inizio: cosa sta facendo il Sindaco e la Prefettura sul Rondò? Che cosa si sta realizzando?

PRESIDENTE – Non deve prendere altri argomenti che non c'entrano nulla con questo punto all'ordine del giorno.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Non appena finiscono i miei dieci minuti, mi avvisi, tolgo il Lei e ti do del tu a questo punto, e io termino perché io sto motivando anche il nostro voto contrario anche con questi motivi. Il nostro voto contrario è nel merito e nel metodo. Nel merito per le cose che ho già detto, sia io che il consigliere Marra che il consigliere Perrone; nel

metodo per l'arroganza, la presunzione che continuano a dimostrare in questa fase, non so perché, senza volare un confronto serio.

Se voi vi foste approcciati in maniera diversa, noi avremmo detto: "guardate, per noi va modificato questo, questo e questo", ci saremmo sbrigati in mezz'ora.

PRESIDENTE – Questo ti è stato chiesto.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Ma siccome il regolamento non lo avete letto nemmeno voi e purtroppo il vostro voto contrario a certi emendamenti vi si ritorcerà contro naturalmente, allora è evidente che la collaborazione si fa quando c'è un confronto serio, un rispetto reciproco non quando c'è il pugno di ferro della maggioranza. In democrazia la maggioranza può anche vincere, anzi deve vincere la maggioranza, ma c'è modo e modo di vincere e voi state, non vincendo perché non state vincendo ma ne state uscendo sconfitti politicamente, ma numericamente avete i numeri. Noi votiamo contro e vi auguriamo di non continuare così.

PRESIDENTE – Grazie, consigliere Gianfreda. Non è nelle intenzioni di nessuno, consigliere Gianfreda.

Prego, consigliere Marra, per la dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – Noi siamo chiamati per approvare questo punto all'ordine del giorno. Come consigliere di opposizione io voterò contro perché un'amministrazione si deve qualificare per i comportamenti che usa nei confronti sia dell'opposizione e sia nei confronti della gente, della popolazione.

La popolazione indicherà voi come responsabili di questo scempio che state andando ad approvare. Noi abbiamo fatto delle proposte serie, serie e che vanno incontro oggi, in questo momento, a determinate categorie che sono in difficoltà. Noi abbiamo proposto tre punti, che sono quelli della riduzione delle utenze domestiche per i ricoverati, signori miei, per coloro che stanno all'estero, per gli artigiani che stanno morendo, autocarrozzeria, autofficina, falegnameria, elettrauto, voi che siete Sindaco e consigliere Perrone, le difficoltà che ci sono oggi nell'operare in questi settori, sarete voi chiamati, voi sarete responsabili di questo. Potremmo uscire anche con manifesti e dire delle nefandezze che state perpetrando nei confronti di questa gente.

Colui che sta all'estero non va per divertimento, va per lavorare. E voi non potete ignorare i suoi silenzi, i sacrifici che fa all'estero. Mi limito solo a questo.

Voterò contro.

PRESIDENTE – Grazie, consigliere Marra. Possiamo passare alla votazione?
Fai la dichiarazione di voto, assessore, visto che il capogruppo ti ha delegato.

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Dopo la faccio. Vorrei precisare che chi sta all'estero, con la Tares ieri e con la Tari oggi, sta pagando molto di meno rispetto alla spazzatura che pagava una volta perché lo stiamo parificando a una persona, indipendentemente dal nucleo familiare di cinque o sei persone, lo stiamo parificando a una persona ed è il minimo che può pagare una abitazione che usufruisce di mobili, di allacci Enel e quant'altro. Non è che stanno pagando in base al nucleo familiare e la riduzione che stiamo facendo agli immobili a disposizione dei colpepassesi, chi ha una abitazione chiusa paga parificato a uno, cioè il minimo che la legge prevede di pagare in questo modo. Se prevediamo altre riduzioni per queste tipologie andranno a carico del Comune che dovrà coprire il costo che non copre la Tari per concedere quelle riduzioni.

Si è posto già il minimo. Chi va in casa di riposo ed è l'unico che stava in quell'abitazione, è l'ultimo di quella famiglia, fintanto c'è il mobilio, fintanto c'è un allaccio la legge lo prevede nel presupposto impositivo che quell'immobile va parificato come se ci fosse una persona. Non puoi eliminarlo dall'anagrafe tributaria.

Non stiamo parlando di tassazione. Chi sta all'estero, lo puoi verificare, sta pagando di meno perché i metri quadri influiscono in modo inferiore rispetto alla Tarsu ed è parificato a una persona. Se sono famiglie di cinque, sei, tre, due pagano come se fossero uno. È già un beneficio di cui stanno usufruendo. Al di sotto di là non possiamo andare nel cerchio del piano finanziario della Tari. Dobbiamo prevedere con risorse del bilancio comunale ad introdurre ulteriori riduzioni. Noi abbiamo messo il minimo.

Mi sembra che stiamo giocando su questi due punti. Oltre quello non possiamo andare, non possiamo introdurre altre riduzioni.

(DURANTE L'INTERVENTO DEL CONS. GEOM. CARLO MARRA SI E' ALLONTANATO IL CONS. LUIGI FELLINE. PRESENTI: 10)

PRESIDENTE – Assessore, grazie per il contributo. Il capogruppo deve fare...

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Presidente, siamo stati qui due ore a chiacchierare. Se non ci confrontiamo, se non facciamo precisazioni...

PRESIDENTE – Stiamo facendo dichiarazioni di voto. Capogruppo, per cortesia, dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Fuori microfono

PRESIDENTE – Consigliere Perrone, per cortesia.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Statte cittu, picca picca.

PRESIDENTE – No, Lei non può intervenire.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Fuori microfono

PRESIDENTE – Ha avuto tre ore di tempo, consigliere Perrone. Prego, capogruppo, per dichiarazione di voto.

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – L'immobile con l'arredo che va tassato.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Ho capito. Ma chi sta nella residenza sanitaria...

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Lo so che non va per...

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Quando dici l'emigrante ne arrivano cinque in estate ci sta, ma chi sta nella residenza sanitaria, non c'è il nucleo familiare che se ne va e ogni tanto torna.

PRESIDENTE – Capogruppo, per cortesia, dichiarazione di voto. Chiusa la discussione. Lo avevamo già detto prima.
Dichiarazione di voto, capogruppo.

CONSIGLIERE Giorgio MASTRIA GIANFREDA – Solo per dire che questo regolamento oltre ad averlo affrontato in commissione dove eravamo presenti, Marra era presente voi non c'eravate, c'eravate soltanto a una delle discussioni, per cui tutti gli accorgimenti, i confronti, le analisi su questo regolamento erano state in qualche vagliate. Per cui dal punto di vista del gruppo di maggioranza siamo d'accordo ad accogliere questo regolamento.

PRESIDENTE – Grazie. Passiamo alla votazione di questo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI – 7

CONTRARI – 3 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda - Geom. Carlo Marra)

ASTENUTI –

PRESIDENTE – Votiamo per l'immediata esecuzione dell'atto. Chi è favorevole alzi la mano.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI – 7

CONTRARI – 3 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda - Geom. Carlo Marra)

ASTENUTI –

PRESIDENTE – Grazie. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – L'esito della votazione, Presidente.

PRESIDENTE – N. 7 favorevoli e 3 contrari.

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/7/2014 che fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'anno 2014 al 30 settembre 2014.

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) costituito da n. 27 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali*

devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalita' per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

DATO ATTO che in virtú di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il °1 gennaio 20__, in virtú di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23 settembre 2014;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Perrone Vito, Gianfreda Pantaleo e Marra Carlo), espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), composto da n. 27 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;
- 3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Vito Perrone - Pantaleo Gianfreda e Carlo Marra) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI COLLEPASSO
Provincia di Lecce



REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 16 DEL 24.09.2014

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale:
"Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - (TARI)

Oggi 24 settembre 2014, presso il Palazzo Municipale,

IL REVISORE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto lo schema di Regolamento TARI;

Visto l'art. 1 comma 683 della Legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i, secondo cui il Comune, determina con Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997;

Constatato che lo schema di regolamento rispetta le norme di legge;

esprime

Parere favorevole al regolamento TARI così come proposto.

Il Revisore dei Conti
(Dott.ssa Addolorata RIA)


COMUNE DI COLLEPASSO
Prov. di Lecce

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 - 1° COMMA - DEL D.LGS.
267/2000:**

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI"

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


.....

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi degli artt. 153 - comma 5 e n. 191 - comma 1 - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....



COMUNE DI COLLEPASSO

Prov. di Lecce

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 21
del 30/09/2014**

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Articolo 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Articolo 5 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 6 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 7 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 8 BASE IMPONIBILE

Articolo 9 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 10 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 11 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 12 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 13 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 15 TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 16 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 17 ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 18 AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 19 VERSAMENTI

Articolo 20 DICHIARAZIONE

Articolo 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 22 ACCERTAMENTO


Articolo 23 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 24 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 25 RIMBORSI

Articolo 26 CONTENZIOSO

Articolo 27 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA



Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI (Tassa sui rifiuti) dell'imposta unica comunale "IUC" prevista dall'articolo 1, commi dal 641 al 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. A), del D. Lgs 3/4/2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art.184, comma 2, del D. Lgs 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs 152/2006:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; (652)

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; (653)
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali; (649)
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- [i] i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; (654)]
- [l] i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; (654)]
- [m] il combustibile derivato da rifiuti; (654)]
- [n] i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, per provenienza e per composizione, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 2 luglio 1998.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Articolo 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del D. Lgs 152/2006:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; (665)
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; (666)
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; (666)

- d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 5 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Collepasso relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Articolo 8 BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 9

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 10
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 11
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 12
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. colf, badanti, ecc.).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della

determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di un' unità.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
7. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze, e simili strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

Art. 13

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad

eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 15 TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 16 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 17 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura :
 - del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri;
 - del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri.

5. E' assicurata la riduzione per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella misura stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe, in base alla valutazione della minore quantità di rifiuti umidi conferiti al servizio di raccolta.
6. La richiesta per usufruire della riduzione di cui al comma precedente, unitamente alla documentazione comprovante l'acquisto della compostiera, deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
7. L'istanza per il compostaggio domestico sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 18 AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) Le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
3. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 30 giugno dell'annualità successiva l'apposita attestazione corredata dalla documentazione comprovante il quantitativo di rifiuti prodotti nell'anno ed il loro smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
4. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Autocarrozzerie - Autofficine - Elettrauto - Falegnami.	Riduzione: 30%
Lavanderie - Tipografie - Eliografie.	Riduzione: 30 %
Attività non elencate, con riferimento a criteri di analogia.	Riduzione: 30 %

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
6. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
7. Nel caso che tali condizioni non siano state dichiarate, l'Ufficio provvederà ad applicare la tariffa intera, salvo a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui è stata presentata la domanda.

Articolo 19 VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre. In sede di prima applicazione, per l'anno 2014, le scadenze sono fissate nei mesi di novembre, dicembre 2014, gennaio, febbraio 2015.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Articolo 20 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU ed alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi salvo che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va comunque presentata entro 30 giorni da quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 22 ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 23

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 24

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 22 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore nell'anno di riferimento. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 25 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 24, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 19, comma 5, del presente regolamento.

Articolo 26 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 27 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.


ALLEGATO "A"

N. D'ORD.	TIPOLOGIA	FINO A KG/MQ
1	IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI	
	a carta	3
	b cartone	4
	c plastica	2
	d legno	5
	e metallo	5
2	CONTENITORI VUOTI	
	a fusti	5
	b vuoti di vetro	2
	c plastica e metallo	2
	d latte, lattine e simili	2
3	SACCHI E SACCHETTI DI CARTA O PLASTICA	
	a fogli di carta	1
	b plastica	1
	c cellophane	1
4	ACCOPPIATI QUALI:	
	a carta plastificata	2
	b carta metallizzata	2
	c carta adesiva	1
	d carta catramata	1
	e fogli di carta metallizzata e simili	1
5	FRAMMENTI E MANUFATTI	
	a di vimini	1
	b di sughero	1
6	PAGLIA	
	a paglia e prodotti di paglia	1
7	LEGNO	
	a scarti di legno provenienti da falegnameria	1
	b trucioli	2
	c fibra di legno e pasta di legno umida purchè palabile	2
8	TESSUTI	
	a ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica	2
	b stracci e juta	2
	c feltri e tessuti non tessuti	2
	d pelle e simil pelle	2
9	RESINE E MATERIALI INGOMBRANTI	
	a resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali	3
	b rifiuti ingombranti	10

	c	imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali esintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili	3
	d	moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere	2
	e	materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica, e simili)	2
	f	accessori per informatica	2
10	FERRAMENTI E MANUFATTI		
	a	ferramenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati	1
	b	manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili	1
	c	nastri adesivi	1
	d	cavi e materiale elettrico in genere	1
	e	pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate	2
11	ALIMENTARI		
	a	scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, dell'industria molitoria e della pastificazione	2
	b	partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o imballati	2
	c	scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili	2
12	VEGETALI E ANIMALI		
	a	scarti vegetali in genere quali ad esempio erbe, fiori, piante, verdure	1
	b	derivati da lavorazioni basate su processi meccanici quali ad esempio bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili	2
	c	residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi	2

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

- 
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
 02. Cinematografi, teatri
 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 05. Stabilimenti balneari
 06. Autosaloni, esposizioni
 07. Alberghi con ristorante
 08. Alberghi senza ristorante
 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
 10. Ospedali
 11. Agenzie, studi professionali, uffici
 12. Banche e istituti di credito
 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
 16. Banchi di mercato beni durevoli
 17. Barbiere, estetista, parrucchiere
 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
 20. Attività industriali con capannoni di produzione
 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
 23. Birrerie, hamburgerie, mense
 24. Bar, caffè, pasticceria
 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
 26. Plurilicenze alimentari e miste
 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
 28. Ipermercati di generi misti
 29. Banchi di mercato generi alimentari
 30. Discoteche, night club

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to P.I. Massimo SABATO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa ANNA TRALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata
Pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune in data odierna e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.**

Collepasso, 28 OTT. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna TRALDI

Per copia conforme all'originale

Collepasso, 28 OTT. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna TRALDI

